

## **Decreto legislativo 31-12-1992, n. 546**

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30-12-1991, n. 413

(G.U. n. 9 del 13-1-1993 - supplemento ordinario n. 8. )

### TITOLO I Disposizioni generali

#### CAPO I Del giudice tributario e i suoi ausiliari

- ▣ [Art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria](#)
- ▣ [Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria](#)
- ▣ [Art. 3 - Difetto di giurisdizione](#)
- ▣ [Art. 4 - Competenza per territorio](#)
- ▣ [Art. 5 - Incompetenza](#)
- ▣ [Art. 6 - Astensione e ricsuzione dei componenti delle commissioni tributarie](#)
- ▣ [Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie](#)
- ▣ [Art. 8 - Errore sulla norma tributaria](#)
- ▣ [Art. 9 - Organi di assistenza alle commissioni tributarie](#)

#### CAPO II Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

- ▣ [Art. 10 - Le parti](#)
- ▣ [Art. 11 - Capacità di stare in giudizio](#)
- ▣ [Art. 12 - L' assistenza tecnica](#)
- ▣ [Art. 13 - Assistenza tecnica gratuita](#)
- ▣ [Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento](#)
- ▣ [Art. 15 - Spese del giudizio](#)
- ▣ [Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni](#)
- ▣ [Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni](#)

TITOLO II  
Il processo

CAPO I  
Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

SEZIONE I  
Introduzione del giudizio

- ☞ [Art. 18 - Il ricorso](#)
- ☞ [Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso](#)
- ☞ [Art. 20 - Proposizione del ricorso](#)
- ☞ [Art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso](#)
- ☞ [Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente](#)
- ☞ [Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente](#)
- ☞ [Art. 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti](#)
- ☞ [Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte](#)
- ☞ [Art. 26 - Assegnazione del ricorso](#)

SEZIONE II  
L'esame preliminare del ricorso

- ☞ [Art. 27 - Esame preliminare del ricorso](#)
- ☞ [Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali](#)
- ☞ [Art. 29 - Riunione dei ricorsi](#)

SEZIONE III  
La trattazione della controversia

- ☞ [Art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione](#)
- ☞ [Art. 31 - Avviso di trattazione](#)
- ☞ [Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie](#)
- ☞ [Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio](#)
- ☞ [Art. 34 - Discussione in pubblica udienza](#)
- ☞ [Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante](#)

SEZIONE IV  
La decisione della controversia

- ☞ [Art. 36 - Contenuto della sentenza](#)
- ☞ [Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza](#)
- ☞ [Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza](#)

## SEZIONE V

### Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

- ▣ [Art. 39 - Sospensione del processo](#)
- ▣ [Art. 40 - Interruzione del processo](#)
- ▣ [Art. 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull' interruzione del processo](#)
- ▣ [Art. 42 - Effetti della sospensione e dell' interruzione del processo](#)
- ▣ [Art. 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto](#)
- ▣ [Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso](#)
- ▣ [Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti](#)
- ▣ [Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere](#)

## CAPO II

### I procedimenti cautelare e conciliativo

- ▣ [Art. 47 - Sospensione dell' atto impugnato](#)
- ▣ [Art. 48 - Conciliazione giudiziale](#)

## CAPO III

### Le impugnazioni

## SEZIONE I

### Le impugnazioni in generale

- ▣ [Art. 49 - Disposizioni generali applicabili](#)
- ▣ [Art. 50 - I mezzi d' impugnazione](#)
- ▣ [Art. 51 - Termini d' impugnazione](#)

## SEZIONE II

### Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale

- ▣ [Art. 52 - Giudice competente e legittimazione ad appellare](#)
- ▣ [Art. 53 - Forma dell' appello](#)
- ▣ [Art. 54 - Controdeduzioni dell' appellato e appello incidentale](#)
- ▣ [Art. 55 - Provvedimenti presidenziali](#)
- ▣ [Art. 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte](#)
- ▣ [Art. 57 - Domande ed eccezioni nuove](#)
- ▣ [Art. 58 - Nuove prove in appello](#)
- ▣ [Art. 59 - Rimessione alla commissione provinciale](#)
- ▣ [Art. 60 - Non riproponibilità dell' appello dichiarato inammissibile](#)
- ▣ [Art. 61 - Norme applicabili](#)

SEZIONE III  
Il ricorso per cassazione

- ☰ [Art. 62 - Norme applicabili](#)
- ☰ [Art. 63 - Giudizio di rinvio](#)

SEZIONE IV  
La revocazione

- ☰ [Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione](#)
- ☰ [Art. 65 - Proposizione della impugnazione](#)
- ☰ [Art. 66 - Procedimento](#)
- ☰ [Art. 67 - Decisione](#)

CAPO IV  
L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie

- ☰ [Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo](#)
- ☰ [Art. 69 - Condanna dell' ufficio al rimborso](#)
- ☰ [Art. 70 - Giudizio di ottemperanza](#)

TITOLO III  
Disposizioni finali e transitorie

- ☰ [Art. 71 - Norme abrogate](#)
- ☰ [Art. 72 - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado](#)
- ☰ [Art. 73 - Istanza di trattazione](#)
- ☰ [Art. 74 - Controversie pendenti davanti alla corte d' appello](#)
- ☰ [Art. 75 - Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale](#)
- ☰ [Art. 76 - Controversie in sede di rinvio](#)
- ☰ [Art. 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all' intendenza di finanza o al Ministero delle finanze](#)
- ☰ [Art. 78 - Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali](#)
- ☰ [Art. 79 - Norme transitorie](#)
- ☰ [Art. 80 - Entrata in vigore](#)

## 2° LEZIONE

### INTRODUZIONE

\* \* \* \* \*

#### **TITOLO I – CAPO I**

ART. 1 - 2 - 3  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

ART. 4 - 5 - 6  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

ART. 7 – 8 – 9  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

#### **TITOLO I – CAPO II**

ART. 10 – 11  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

ART. 12 – 13  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

ART. 14  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

ART. 15 – 16 - 17  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

# NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO

?

## NUOVO RAPPORTO CON IL CLIENTE

PERCHE'

IL PROCESSO TRIBUTARIO E' MOLTO ONEROSO

### I GRADO

?

?

ACCOGLIMENTO

NON ACCOGLIMENTO

**NO**

IMPOSTE

**SI**

A)

**NO**

SANZIONI

**SI**

**NO**

PENE PECUN.

**SI**

**NO**

INTERESSI

**SI**

**NO**

COMPENSI UFFICIO **SI** (80% TARIFFA AVVOCATI)

**NO**

SPESE PROCESSO

**SI**

**NO – 50% - SI**

COMPENSI DIFENSORE

**SI**

E' COSI PER **II** GRADO (REGION.) E **CASSAZ.** (ONORARI AVV. STATO)

LITI < 1.000.000 **DISSUADERE**

€ 516.46

LITI < 5.000.000 **VALUTARE** ATTENTAMENTE

€ 2582.28

N.B.

**VALUTARE LE PROBABILITA' DI ACCOGLIMENTO IN RELAZIONE AL MERITO ED AGLI ERRORI FORMALI DELL'UFFICIO**

*IL PROCESSO TRIBUTARIO*

*E'*

PROCESSO DI IMPUGNAZIONE D'ATTI

*PROCESSO DI MODELLO DISPOSITIVO  
ATTENUATO (CON OCCASIONALI DELEGHE DI MODELLO)  
INQUISITORIO*

**MODELLO DISPOSITIVO**

? ? ? **PREDOMINA IL POTERE  
DELLE PARTI**

**MODELLO INQUISITORIO**

? ? ? **PREDOMINA IL POTERE  
DEL GIUDICE** | cognizione  
| accertamento  
| indagine

**E' PROCESSO DOCUMENTALE**

**E' PROCESSO FORMALE**

? ? ?

50 % FORMA

? ? ?


50 % SOSTANZA

**E' PROCESSO AD *IMPULSO DI PARTE***

**CON ONERE DELLA PROVA RIBALTATO ( A CARICO DELLA PARTE)**

**ATTENZIONE !!**

**NEL PROCESSO CIVILE**



**NEL PROCESSO TRIBUTARIO**





**PRIMA DEL RICORSO**  
(IMPUGNAZIONE)

PT-8-STF

**UN CASO PRATICO**

**CLIENTE**

**TELEFONATA**

**.... HO RICEVUTO ....**

**I^ FILTRO**

**CHE TIPO DI ATTO**

**MA SOPRATTUTTO**

**DATA  
NOTIFICA**

**QUALLE UFFICIO**

SE I TERMINI SCADANO ENTRO 10 gg → **PERICOLO**  
SE I TERMINI SCADANO ENTRO 5 gg → **NO**

**NEGLI ALTRI CASI**

**APPUNTAMENTO IN TEMPI MOLTO RISTRETTI**

**APPUNTAMENTO** esame preventivo atto { QUATUM DEBEATUR  
VALIDITA' NOTIFICA  
MOTIVAZIONE (42/600/73)

? richiesta notizie

VERBALI O ATTI PRECEDENTI  
SE SOCIO SOCIETA' DI PERSONE  
ACCERTAMENTI ALLA SOCIETA'



SE DI MODESTA ENTITA' → PAGARE o  
DEFINIZ. IN IVA BREVE

SE ERRORI MAT. UFF. → AUTOTUTELA (ISTANZE)

## ALTRIMENTI

↙  
IMPUGNAZIONE → < CHIARENDO AL CLIENTE  
COSTI  
PRIMA PROGNOSE  
ESITO  
FONDO SPESE INIZIALI  
PROCURA

E

RICHIESTA PRESENTAZIONE  
URGENTE DOCUMENTI

< DICH. REDDITI  
CONT. - BILANCI  
LIBRI SOC. / OBBLIGATORI  
ALTRI REGISTRI  
VISURA CAMERALE (RESIDENZA)  
POTERI (SOC.TA' CAPITALI  
ASS. - ENTI)

ANALISI DEL TUTTO  
BOZZA RICORSO  
SESSIONE CLIENTE →


PROGNOSI DEFINITIVA  
ESITO

# IL NUOVO PROCESSOTRIBUTARIO

636/72? CONTENZIOSO TRIBUTARIO

C.P.C.

413/91 ART. 30 LEGGE DELEGA



DAL 1<sup>^</sup> APRILE 1996

PT - 3 - STF

**CONTENZIOSO**

LE LITI DEL CONTRIBUENTE  
CONTRO AMMINISTR.  
FINANZ.  
E AMMINISTR. LOCALI

EVENTUALMENTE OD  
OBBLIGATORIAMENTE  
RAPPRES. DAL PROFESS.

DALLA RICHIESTA DATI  
A SENTENZA DI CASSAZ.

**CONTENZ. TRIBUTARIO**

FASE PRE PROCESSUALE  
OD EXTRA PROCESSUALE

CONSIGLIABILE SEMPRE  
CONF. INCARICO + DELEGA  
SPECIFICA

FASE PROCESSUALE  
NUOVO PROCESSO  
TRIBUTARIO

PROCURA ALLE LITI  
(OBBL. > 5.000.000)

## CAPO I

### Del giudice tributario e i suoi ausiliari

#### **Art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all' [art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 31-12-1992, n. 545](#) .


[2] I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

ART. 1

1\* COMMA



GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

E' ESERCITATA

**C.T. PROV.LE** (1^ GRADO di GIUDIZIO)

**C.T. REG.LE** (2^ GRADO di GIUDIZIO)

**RICHIAMO 545 ( ARTT. 1 → 6 )**

C.T. Prov.le

|  
>

**PRESIDENTE**

C.T. Reg.le

SEZ. I

PRESIDENTE  
V. PRESIDENTE  
4 GIUDICI


SEZ. II

PRESIDENTE  
V. PRESIDENTE  
4 GIUDICI

SEZ. III

PRESIDENTE  
V. PRESIDENTE  
4 GIUDICI

**OGNI SEZIONE**



**I^ COLLEGIO**

**Presidente + 2 Giudici**

**II^ COLLEGIO**

**V. Presidente + 2 Giudici**

ART. 1

2\* COMMS 546

I G. T.

**APPLICANO LE NORME 546**

**X QUANTO DA ESSE NON DISPOSTO**

**E CON ESSE COMPATIBILI**

**LE NORME**

**DE**

**C.P.C.**

**CIO' A ULTERIORE CONFERMA DELLA NATURA  
GIURISDIZIONALE DELLE C.T.**

## CAPO I

### Del giudice tributario e i suoi ausiliari

#### **Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria [\[1\]](#)**

##### ***Testo in vigore dal 1° gennaio 2002***

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448*

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui [all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (*articolo così sostituito [\[2\]](#) dall'art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448*).

#### **Note:**

1 PER MEMORIA:

- Per l'imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento mobiliare, cfr. [art. 9 comma 4, legge 23-3-1983, n. 77](#).
- Per l'imposta sostitutiva sui fondi comuni esteri di investimento mobiliare, cfr. [art. 11-bis, comma 5, D.L. 30-9-1983, n. 512](#).
- Per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, cfr. [art. 4, comma 8, D.L. 2-3-1989, n. 66](#).
- Per l'imposta straordinaria immobiliare (I.S.I.), cfr. [art. 7, comma 7, D.L. 11-7-1992, n. 333](#).
- Per l'imposta straordinaria sui depositi bancari, cfr. [art. 7, comma 7, D.L. 11-7-1992, n. 333](#).
- Per l'imposta straordinaria sui beni di lusso, cfr. [art. 8, comma 8, D.L. 19-9-1992, n. 384](#).
- Per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, cfr. [art. 3, comma 4, D.L. 30-9-1992, n. 394](#).
- Per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), cfr. [art. 15, D.Lgs. 30-12-1992, n. 504](#).
- Per l'imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, cfr. [art. 11, comma 5, legge 14-8-1993, n. 344](#).
- Per l'imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso, cfr. [art. 65, D.L. 30-8-1993, n. 331](#).
- Per l'imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, cfr. [art. 15, comma 4, legge 25-1-1994, n. 86](#).
- Per il tributo straordinario istituito per l'anno 1994, cfr. [art. 11, comma 6, D.L. 19-12-1994, n. 691](#).
- Per le somme dovute sui maggiori valori dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione e scissione, cfr. [art. 21, comma 3, D.L. 23-2-1995, n. 41](#).



- Per l'imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d' imposta, cfr. [art. 22, comma 11, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 4, comma 6, legge 28 dicembre 2001, n. 448.](#)
- Per l'imposta sostitutiva dovuta dagli enti creditizi conferiti, cfr. [art. 26, comma 2, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 21, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari, cfr. [art. 4, comma 3, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.](#)
- Per l'imposta sostitutiva relativa alla regolarizzazione di scritture contabili, cfr. [art. 2, comma 145, legge 23-12-1996, n. 662 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva per lo scioglimento delle società di comodo, cfr. [art. 3, comma 44, legge 23-12-1996, n. 662 .](#)
- Per il contributo straordinario per l' Europa, cfr. [art. 3, comma 203, legge 23-12-1996, n. 662 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva dell' imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili, cfr. [art. 11, comma 3, D.L. 28-3-1997, n. 79 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento, cfr. [art. 2, comma 3, D.Lgs. 8-10-1997, n. 358 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, cfr. [art. 5, comma 6 e art. 6, comma 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, cfr. [art. 7, comma 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 .](#)
- Per l'imposta regionale sulle attività produttive, cfr. [art. 22, D.Lgs. 15-12-1997, n. 446 .](#)
- Per l'addizionale regionale all' imposta sul reddito delle persone fisiche, cfr. [art. 50, comma 6, D.Lgs. 15-12-1997, n. 446 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, cfr. [art. 1, comma 5, D.Lgs. 18-12-1997, n. 467 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva in caso di assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice, cfr. [art. 29, comma 6, legge 27-12-1997, n. 449 e art. 3, commi da 7 a 9, legge 28 dicembre 2001, n. 448 .](#)
- Per le somme versate dalla Società di cultura La Biennale di Venezia, cfr. [art. 1, comma 4, legge 18 febbraio 1999, n. 28 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva in caso di adeguamento agli studi di settore, cfr. [art. 7, comma 14, legge 23 dicembre 1999, n. 488 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva sul fondo di copertura di rischi su crediti, cfr. [art. 22, comma 4, legge 21 novembre 2000, n. 342 .](#)
- Per le somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività detenute all'estero, cfr. [art. 13, comma 4, art. 15, comma 3 e art. 16, comma 2, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 .](#)
- Per l'imposte sostitutive e contribuzioni dovute per l'emersione del lavoro sommerso, cfr. [art. 3, comma 2, legge 18 ottobre 2001, n. 383 .](#)
- Per l'imposta sostitutiva per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa individuale, cfr. [art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 2001, n. 448 .](#)
- Per il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, cfr. [art. 1, comma 4, D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143 .](#)

2 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2002. Cfr. [art. 79, comma 3, del provvedimento modificativo .](#)


# ART. 2

---

## 1) GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

### 1.1 Generale

## IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO



FONTE IPSOA

ART. 2 - Versione aggiornata dopo L. 448 – 28.12.2001

Tutti i tributi di ogni genere e specie compresi:

- REGIONALI
- PROVINCIALI
- COMUNALI
- CSSN

- SOVRIMPOSTE
- ADDIZIONALI
- SANZIONI AMMINISTRATIVE
- INTERESSI
- OGNI ALTRO ACCESSORIO

ECCEZIONE

Atti di esecuzione forzata tributaria (art. 50 – 602/73)

Sono altresì comprese le controversie per classamento:

- terreni

- fabbricati


NO

QUERELE DI FALSO

STATO E CAPACITA' DELLE PERSONE  
(Art. 10)

1) GIURISDIZIONE TRIBUTARIA  
1.2. TRIBUTI MAGGIORI

## IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO



## IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO



## **IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO**



## Del giudice tributario e i suoi ausiliari

### **Art. 3 - Difetto di giurisdizione**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo.


[2] E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall' [art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.](#)

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996)

# ART. 3


## DIFETTO DI GIURISDIZIONE



### PRIMA di DECISIONE

con REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

(art. 41 c.p.c.)



\* o PARTE RESISTENTE  
o GIUDICE



## CAPO I

### Del giudice tributario e i suoi ausiliari

#### **Art. 4 - Competenza per territorio**

##### *Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

[2] Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.


#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

# ART. 4

---

## COMPETENZA PER TERRITORIO



CAPO I  
Del giudice tributario e i suoi ausiliari

**Art. 5 - Incompetenza**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.

[2] L' incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d' ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

[3] La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l' incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

[4] Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

[5] La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

**Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

# ART. 5

# INCOMPETENZA (C.T.)

RICORRENTE ARONA



CTP VERBANIA

CON **SENTENZA** SI DICHIARA  
INCOMPETENZE E INDICA  
COMPETENZE

CTP NOVARA

TALE SENTENZA E' INCONTESTABILE SE

PUO' ESSERE  
FISSATO UN  
TERMINE PER  
RIASSUNZIONE

RICORRENTE CON ISTANZA  
RIASSUME IL PROCESSO ENTRO  
I TERMINI O ENTRO 6 MESI



CTP NOVARA

**ALTRIMENTI IL PROCESSO SI ESTINGUE**

- N.B.** :
- 1.LA COMPETENZA E' INDEROGABILE.**
  - 2.RICORSO INDIRIZZATO A CTP ERRATA NON E' INAMMISSIBILE.**
  - 3.L'INCOMPETENZA CTP E' RILEVABILE SOLO A LIVELLO CTP E NON CTR.**
  - 4.NON SI APPLICANO DISPOSIZIONI C.P.C.**
  - 5.SE NON RILEVATO IN CTP SI CPNSOLIDA IN CTR.**

## CAPO I

### Del giudice tributario e i suoi ausiliari

#### **Art. 6 - Astensione e ricsuzione dei componenti delle commissioni tributarie**

##### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993*** [\[1\]](#)

[1] L' astensione e la ricsuzione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

[2] Il giudice tributario ha l' obbligo di astenersi e può essere ricsuato anche nel caso di cui all' art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

[3] Sulla ricsuzione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricsuato, senza la sua partecipazione e con l' integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

# ART. 6

## ASTENSIONE E RICUSAZIONE COMPONENTI C.T.

RIF. ARTT. 51 ? 54 c.p.c.

### GIUDICE TRIBUTARIO

**PUO ESSERE**

**RICUSATO**

SE  
RAPPORTI LAVORO  
AUTONOMO O  
COLLABORAZIONE  
CON

***UNA DELLE PARTI***

O SE IL CASO GIA' ESAMINATO  
COME MEMBRO DI COMMISSIONE  
PER PATROCINIO GRATUITO ( 3^ COMMA ART. 13)

**OBLIGATORIO**

**DI ASTNERSI**

A DECIDERE E' LO STESSO COLLEGIO AL QUALE  
APPARTIENE IL GIUDICE ( NATURALMENTE SENZA  
SUA PRESENZA)

## CAPO I

### Del giudice tributario e i suoi ausiliari

#### **Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie**

##### *Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

[2] Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8-7-1980, n. 319 [\[2\]](#), e successive modificazioni e integrazioni.

[3] E' sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.

[4] Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

[5] Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.


#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 Trattasi delle disposizioni riguardanti la misura degli onorari e indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

# ART. 7

## I POTERI DELLE COMMISSIONI



### I POTERI DELLE COMMISSIONI

FATTI

ALLEGATI



DOCUMENTI

**N.B.** DISAPPLICAZIONE REGOLAMENTI E ATTI GENERALI  
RITENUTI ILEGITTIMI



## CAPO I

### Del giudice tributario e i suoi ausiliari

#### **Art. 8 - Errore sulla norma tributaria**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

# ART. 8

## ERRORE SULLA NORMA TRIBUTARIA

**EX 39 bis DPR 636/72**

**LE COMMISSIONI**

(ANCHE SU SOLLECITAZIONE  
DI PARTE COSTITUTIVA)

DICHIARA NON APPLICABIL  
LE SANZIONI (NO PENALI)

PENE PECUNIARIE  
SANZIONI ACCESSORIE  
SOPRATTASSE  
(c.d. cass. Sez. unite  
5246 - 6/5/93)

**SE**

VIOLAZIONE DERIVA  
DA OBBIETTIVE CONDIZIONI  
DI INCERTEZZA

## CAPO I

### Del giudice tributario e i suoi ausiliari

#### **Art. 9 - Organi di assistenza alle commissioni tributarie**

***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993*** [\[1\]](#)

[1] Il personale dell' ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo *le disposizioni* [\[2\]](#) del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

[2] Le attività dell' ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

#### **Note:**


1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite (nel testo originario: " *la disposizione* ") con errata-corrige pubblicata nella GU n. 72 del 27-3-1993.

# ART. 9

## ORGANI DI ASSISTENZA ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

(V. 545/92 CAPO IV  
ARTT. 30 ? 35)



## CAPO II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

### **Art. 10 - Le parti**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

ART. 10

**LE PARTI**

## CAPO II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

### **Art. 11 - Capacità di stare in giudizio**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all' udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

[2] L' ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l' ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

[3] L' ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l' organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

## LEGITIMAZIONI

delle **PARTI** a stare in giudizio dinanzi alle Comm. Trib.

### AD CAUSAM (art. 10)


INTERESSE AD AGIRE

CHIEDERE GIUDICE

PETITUM (provvedimento)

Derivante da motivi (causa PETENDI)

PARTE che chiama, od è chiamata in causa



CENTRO SERVIZI

**NO ma**

RICORRENTE → UFFICIO ESATTO

HELP

ART. 14 LITISCONSORZIO


Altrimenti  
RICORSO  
INAMISSIBILE

### AD PROCESSUM (art. 11)

PARTE COSTITUTIVA

capacità di stare in giudizio

RICORRENTE < 5.000.000  
da solo (godimento diritti) > 5.000.000




UFFICI

Funzionari interni


CASSAZIONE → AVVOCATURA DELLO STATO

# Artt. 10 - 11





## 2.3 RICORRENTE



FONTE IPSOA

## CAPO II

### Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

#### **Art. 12 - L' assistenza tecnica [2]**

##### ***Testo in vigore dal 28 febbraio 2002 [1]***

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall' art. 16-ter, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, modificato in sede di conversione*

[1] Le parti, diverse dall' ufficio del Ministero delle finanze o dall' ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

[2] Sono abilitati all' assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all' assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori *agronomi, gli agrotecnici* [3] e i periti agrari, per le materie concernenti l' estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell' estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l' attribuzione della rendita catastale e gli *spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dell' Agenzia delle dogane* [4].

*In attesa dell' adeguamento alle direttive comunitarie di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell' [articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600](#) , i soggetti iscritti alla data del 30-9-1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l' IVA, l' IRPEF, l' ILOR e l' IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell' [articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1\)](#) , limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze [5] sono stabilite le modalità per l' attuazione delle disposizioni del presente periodo [6]. Sono inoltre abilitati all' assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 31-12-1992, n. 545](#) , risultavano iscritti nell' elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell' [articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636](#) [7-8].*

[3] Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l' incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la

sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All' udienza pubblica l' incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

[4] L' ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall' Avvocatura dello Stato.

[5] Le controversie *di valore inferiore a 5.000.000* [\[9-10-11\]](#) di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all' [art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28-11-1980, n. 787](#), possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. *Per valore della lite si intende l' importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l' atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste* [\[12-10-11\]](#). Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l' incarico a un difensore abilitato.

[6] I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l' assistenza di altri difensori.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 PER MEMORIA:

- Per la trasmissione degli atti attraverso i mezzi di telecomunicazione, cfr. [legge 7-6-1993, n. 183](#).

3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato nella GU n. 72 del 27-3-1993.

4 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 16-ter, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, modificato in sede di conversione.

La disposizione si applica dal 28 febbraio 2002. Cfr. [il provvedimento modificativo](#).

5 Cfr. [D.M. 18-11-1996, n. 631](#).

6 PER MEMORIA:

- Per l' abilitazione all' assistenza tecnica in attesa della formazione degli elenchi presso le direzioni regionali delle entrate, cfr. [art. 2, comma 2, D.L. 15-3-1996, n. 123](#), non convertito in legge, [art. 2, comma 2, D.L. 16-5-1996, n. 259](#), sostituito dal D.L. n. 329/1996 e dall' [art. 12, comma 2, D.L. 22-6-1996, n. 329](#), non convertito in legge e [art. 12, comma 2, D.L. 8-8-1996, n. 437](#).

7 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 69, comma 3, lettera a), D.L. 30-8-1993, n. 331, modificato in sede di conversione.

8 Per la decorrenza: cfr. [il provvedimento modificativo](#).

9 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 12, comma 1, lettera a), D.L. 8-8-1996, n. 437.

10 Per la decorrenza: cfr. [il provvedimento modificativo](#).

11 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 437/1996 era stata apportata dall'[art. 2, comma 1, lettera a\), D.L. 15-3-1996, n. 123](#), non convertito in legge, dall'[art. 2, comma 1, lettera a\), D.L. 16-5-1996, n. 259](#), sostituito dal D.L. n. 329/1996 e dall'[art. 12, comma 1, lettera a\), D.L. 22-6-1996, n. 329](#), non convertito in legge.

12 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera a), D.L. 8-8-1996, n. 437.

ART. 12

**ASSISTENZA TECNICA**

ART. 13

**ASSISTENZA TECNICA GRATUITA**

**PARTE** (CONTRIBUENTE)

- X CONTROVERSIE (SOLO TRIBUTI) < 5.000.000

può difendersi da solo o nominare  
DIFENSORE ABILITATO (NON E' PARTE)

- X CONTROVERSIE (SOLO TRIBUTI) > 5.000.000

DEVE nominare DIFENSORE ABILITATO (NON E' PARTE)

> **ART.  
11**

- X CONTROVERSIE particolarmente complesse ma < il Presidente\*  
C.T. può ORDINARE (fissando termine) di avvalersi di DIFENSORE  
ABILITATO (\* Presidente Collegio)

- IL DIFENSORE ABILITATO, quando à PARTE RICORRENTE  
può difendersi da solo.

- PARTE NON ABBIENTE ha diritto di ASSISTENZA GRATUITA  
fornita da DIFENSORE ABILITATO

> **ART.  
12**

PROCURA

(PRIMA O CON TESTUALMENTE)

AL RICORSO INTRODUTTIVO


SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

ATTO PUBBLIC

IN CALCE | atto processo  
MARGINE | (più usata)


CON DOMICILIAZIONE ATTI

## 2.4. ASSISTENTE TECNICO



**FONTE IPSOA**

## 2.5 PROCURA ALLE LITI



## Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

### **Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento**

#### *Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Se l' oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

[2] Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l' integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

[3] Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell' atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

[4] Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

[5] I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

[6] Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l' atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.


#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).



# ART. 14

## LITISCONSORZIO ED INTERVENTO



**N.B.** RIMETTE IN TERMINI (DECADUTI) PARTI CHIAMATE IN CAUSA LE PARTI (CHIAMATE IN CAUSA) NO IMPUGNAZ. AUTONOMA

ART. 1306 - 2<sup>^</sup> c. - c.c.

CASS. SS. UU. 22/6/91 n° 7053

ESTENSIONE GIUDICATO  
FAVOREVOLE ANCHE  
A CONDEBITORE SOLIDALE  
NON IMPUGNANTE

**Atto di integrazione del contraddittorio****Litisconsorzio necessario**

(art. 14, commi 1 e 2)

AVANTI ALLA COMMISSIONE  
TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI.....

CHIAMATA IN GIUDIZIO PER  
INTEGRAZIONE NECESSARIA  
DEL CONTRADDITTORIO

effettuata da...rappresentato e  
difeso da .....e domiciliato nel  
suo studio in....., via .....,  
ricorrente nel processo instaurato  
con ricorso R.G.R. n. .....,  
notificato il..... e pendente avanti  
alla Commissione tributaria  
provinciale, Sez. ....

VISITA

l'Ordinanza con cui è ordinata la  
integrazione del contraddittorio  
entro il termine del..... n.....

emessa dalla Commissione edita  
nel giudizio avviato con ricorso  
R.G.R. n. ....., proposto il .....,  
avverso .... e concernente  
specificamente .....(*indicare  
l'atto impugnato e per esteso i  
motivi ed il petitum del ricorso,  
eventualmente riprendendolo fra  
virgolette dall'atto introduttivo*)  
tutto ciò premesso, il ricorrente

CHIAMA IN CAUSA

il sig. ...., nato a .....,  
il ....., residente in .....,  
via....., (oppure la società.....,  
con sede in ....., via.....), con  
invito a costituirsi nei modi di  
legge, per svolgere le proprie  
difese ed argomentazioni, affinché  
comunque la decisione della

controversia avvenga anche nei  
suoi riguardi poiché essa lo  
riguarda inscindibilmente.

Con osservanza.

Data.....

Firma del difensore....

RELATIA DI NOTIFICA

Ad istanza come sopra io  
sottoscritto Ufficiale giudiziario  
addetto all'ufficio unico notifiche  
presso .....di ..... ho notificato il  
presente atto a:

1) .....(*indicare l'organo o il  
soggetto di cui all'art. 10, che ha  
emesso l'atto impugnato*) presso la  
sua sede in....., via....., ivi  
personalmente recandomi,  
consegnandone copia che certifico  
conforme all'originale a mani di....

2) .....(*indicare gli eventuali  
soggetti di cui all'art.14*)  
relativamente domiciliato  
presso....in....., via.....

**Commento**

*Il presente atto, in bollo, si  
rende necessario ogni qualvolta  
venga ordinata l'integrazione del  
contraddittorio ai sensi dell'art.  
14, comma 2, onde integrare  
contraddittorio con un terzo che  
deve divenire necessariamente  
parte del processo – e lo diverrà  
dopo la notifica del presente atto  
anche se non dovesse ottemperare  
all'onere di costituirsi, rimanendo  
così contumace – in quanto  
litisconsorte necessario nei cui  
confronti deve inscindibilmente  
avvenire la decisione della*

*controversia (o comunque tale ritenuto da Giudice con la sua ordinanza).*

*La notifica del presente atto al terzo dovrà avvenire a pena di decadenza (con conseguente – si crede – dichiarazione di inammissibilità del ricorso), nel termine perentorio .- cioè*

*tendenzialmente non prorogabile – fissato dal Giudice.*

*Dopo la notifica il presente atto dovrà essere depositato nel fascicolo del ricorrente a norma dell'art. 22. Il terzo chiamato si costituirà nelle forme e nei termini di cui all'art. 23*

Atto di chiamata in giudizio ad istanza di parte  
(art. 14, comma 3)

AVANTI ALLA COMMISSIONE  
TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI.....

CHIAMATA IN GIUDIZIO

effettuata da....., rappresentato e difeso da ..... e domiciliato nel suo studio in ....., via ....., ricorrente nel processo instaurato con ricorso R.G.R. n. ...., notificato il ..... e pendente avanti alla Commissione tributaria provinciale, Sez. ...., con il quale si impugna ..... (*indicare l'atto impugnato e per esteso i motivi ed il petitum del ricorso, eventualmente riprendendolo fra virgolette dall'atto introduttivo*); tutto ciò premesso, il ricorrente

CHIAMA IN CAUSA

il sig. ...., nato a ....., il .....residente in ....., via .....(oppure *la società* ....., con sede in ....., via .....), con invito a costituirsi nei modi di legge, per svolgere le proprie difese ed argomentazioni, affinché comunque la decisione della controversia avvenga anche nei suoi riguardi poiché il chiamato è anch'egli destinatario dell'atto impugnato e/o parte del rapporto tributario controverso, *in quanto* .....(*spiegare il collegamento fra l'oggetto del ricorso e la posizione del terzo chiamato*).

Con osservanza .

Data.....

Firma del difensore.....

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come sopra io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso .....di .....ho notificato il presente atto a:

1) .....(*indicare l'organo o il soggetto di cui all'art. 10, che ha emesso l'atto impugnato*) presso la sua sede in ....., via ....., ivi personalmente recandomi consegnandone copia che certifico conforme all'originale a mani di .....

2) .....(*indicare gli eventuali soggetti di cui all'art. 14*) elettivamente domiciliato presso .....in ....., via .....

**Commento**

*Vedasi quanto già esposto a proposito dell'atto precedente, relativo all'ipotesi di litisconsorzio necessario, tenendo presente che nel caso di specie si verte nella diversa ipotesi di litisconsorzio facoltativo sopravvenuto, per effetto di chiamata ad istanza di parte, prevista dal comma 3 dell'art. 14.*

*Si considera che l'atto di chiamata in giudizio ad istanza di parte possa essere utilizzato anche – e forse soprattutto – dalla parte resistente in I grado. In tal caso la richiesta di chiamata di terzo in causa deve essere effettuata nelle controdeduzioni da depositare nella segreteria della commissione adita entro sessanta giorni dal giorno della notificazione del ricorso. L'inosservanza del termine*

*per la costituzione del resistente,  
peraltro non prevista generalmente a  
pena di inammissibilità, comporta  
tuttavia la preclusione ad una  
successiva chiamata di terzo in causa.*

## Atto di intervento adesivo

(art. 14, comma 3)

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI.....

## ATTO DI INTERVENTO ADESIVO

Di ....., nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., c.f.:  
.....(oppure: *della società ....., con sede in ....., via ....., c.f.: .....,  
nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore .....*) rappresentato e  
difeso, in forza di delega ( *a margine o in calce*), da ..... e domiciliato nel suo  
studio in ....., via.....

NEL PROCEDIMENTO  
AVVIATO CON RICORSO

di ....., nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., c.f.:  
.....(oppure: *della società ....., con sede in ....., via ....., c.f.: .....,  
nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore .....*) rappresentato e  
difeso , da ..... e domiciliato nel suo studio in ....., via..... (R.G.R. n. ....)

## CONTRO

.....(*indicare l'organo che ha emesso l'atto impugnato, art. 10*)

## PER L'ANNULAMENTO

di ....., n. ....., notificato il ....., concernente .....(*indicare l'atto  
impugnato con i relativi estremi di identificazione*)

## FATTO

.....(*esporre le vicende che sostengono l'intervento*)

## DIRITTO

.....( *esporre i motivi che sostengono le ragioni dell'intervento*)

## SI CHIEDE

pertanto che la domanda di annullamento dell'atto impugnato dal ricorrente cui si è  
acceduti con il presente intervento, sia accolta per le sopra illustrate ragioni, con le  
conseguenze di legge per spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva e contributo per  
la Cassa di previdenza.

Con osservanza.

Data.....

Firma del difensore.....

## PROCURA

Il sottoscritto ....., nato a ....., il....., residente a ....., via....., via ....., c.f. ....( oppure: *la società ....., con sede in ....., via....., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore .....*) delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, anche di impugnazione, il ....., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare sostituti e di promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, con l'elezione di domicilio presso e nel suo studio in ....., via.....

Firma della parte.....

E' autentica

Firma del difensore.....

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come sopra io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso ..... di ..... ho notificato il presente atto a:

1) .....(*indicare l'organo o il soggetto di cui all'art. 10, che ha emesso l'atto impugnato*) presso la sua sede in ....., via ....., ivi personalmente recandomi, consegnandone copia che certifico conforme all'originale a mani di.....

2) .....(*indicare il/i ricorrente/i, nonché gli eventuali soggetti di cui all'art. 14, applicando l'art. 17, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*)

## Commento

*L'atto deve essere redatto in bollo. I soggetti legittimati intervengono nel processo notificato l'atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione adita. Nel fascicolo andrà inserito l'atto di intervento in tante copie quante sono le parti in giudizio (così, seppure discutibilmente, dispone l'art. 14, comma 5) nonché i documenti offerti in comunicazione.*

## CAPO II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

### **Art. 15 - Spese del giudizio**

#### ***Testo in vigore dal 26 ottobre 1996***

[1] La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell' art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

[2] I compensi agli incaricati dell' assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all' art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.



[2-bis] Nella liquidazione delle spese a favore dell' ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell' amministrazione, e a favore dell' ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (*comma aggiunto [\[1\]](#) dall' art. 12, comma 1, lettera b), D.L. 8-8-1996, n. 437 modificato in sede di conversione*) .

**Note:**



# ART. 15

## SPESE DEL GIUDIZIO



## CAPO II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

### **Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni** [\[2\]](#)

#### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993*** [\[1\]](#)

[1] Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all' ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell' avviso da parte dell' ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.

[2] Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli [articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile](#) , salvo quanto disposto dall' art. 17.

[3] Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all' ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale mediante consegna dell' atto all' impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

[4] L' ufficio del Ministero delle finanze e l' ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall' amministrazione finanziaria, con l' osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

[5] Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l' atto è ricevuto.



#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 PER MEMORIA:


- Per le notifiche a mezzo posta, cfr. [legge 20-11-1982, n. 890](#) .

# ART. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI




# ART. 16

- SEGUE




# ART. 16

- SEGUE



**N.B**



## CAPO II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

### **Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

[2] L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.


[3] Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

# ART. 17

## LUOGO DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI



# ART. 16/17

A) NULLITA'  
**NOTIFICA**



**MANCANO O SONO PALESEMENTE  
ERRATI UNO O PIU' ELEMENTI**


**SANATORIA  
DELLA  
NOTIFICA**



**156 3° C. c.p.c.  
QUANDO E' IMPUGNATO L'ATTO  
(NOTIFICA MA RAGGIUNTO LO SCOPO)**

**MA**


**NULLITA' NOTIFICA**



**ATTO NON IMPUGNATO**




**NULLO**



**RUOLO**



**NULLO RUOLO**



**IMPUGNAZIONE PER NULLITA'**



## 3° LEZIONE

### INTRODUZIONE

\* \* \* \* \*

#### **TITOLO II – CAPO I**

##### Sezione I

ART. da 18 a 26

Analisi della norma

Giurisprudenza

Prassi

##### Sezione II

ART. da 27 a 29

Analisi della norma

Giurisprudenza

Prassi

##### Sezione III

ART. da 30 a 35

Analisi della norma

Giurisprudenza

Prassi

##### Sezione IV

ART. da 36 a 38

Analisi della norma

Giurisprudenza

Prassi

#### **TITOLO II – CAPO II**

ART. 47 e 48

Analisi della norma

Giurisprudenza

Prassi


## QUADRO RIASSUNTO

ART. 18 -

IL RICORSO ( PREPARAZIONE )

ART. 19 -

ATTI IMPUGNABILI (AUTONOMAMENTE  
SOLO PER VIZI  
PROPRO)



ART. 20 -

- PROPOSIZIONE RICORSO (NOTIFICA)  
- PLICO COMPIEGATO RACC. A.R.  
- DATA PROPOSIZIONE → PP.TT.  
- CENTRO SERVIZI

---

ART. 21 -

- TERMINI 60GG. DA NOTIFICA  
- SILENZIO RIFIUTO  
- SOSP. TERMINI 1/8 ? 15/9  
L. 7.10.69 n° 742

ART. 22 -

- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO




# IL CONTATTO CON LA C.T. E L'ISTRUZIONE DEL PROCESSO

- ART. 22- COST. GIUDIZIO RICORRENTE
- ART. 23- COST. GIUDIZIO PARTE RESISTENTE
- ART. 24- PROD. DOCUMENTI E NOTIVI AGG.
- ART. 25- ISCR. RICORSO REG. GEN.  
FASCICOLO PROCESSO  
FASCICOLO PARTE
- ART. 26- ASSEGNAZIONE RICORSO
- ART. 27- ESAME PRELIN. RICORSO
- ART. 28- RECLAMO CONTRO PROV. PRESID.
- ART. 29- RIUNIONE RICORSI

## 2) RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE

---

### 3.1. GENERALE



TITOLO II  
Il processo  
CAPO I  
Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale  
SEZIONE I  
Introduzione del giudizio

**Art. 18 - Il ricorso**

*Testo in vigore dal 30 agosto 1993* [\[1\]](#)

[1] Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

[2] Il ricorso deve contenere l' indicazione:

- a) della commissione tributaria cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
- c) dell' ufficio del Ministero delle finanze o dell' ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
- d) dell' atto impugnato e dell' oggetto della domanda;
- e) dei motivi.

[3] Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l' indicazione dell' incarico a norma dell' art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall' *art. 12, comma 5* [\[2\]](#). La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2.

[4] Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

**Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite (nel testo originario: " *art. 12, comma 6* ") dall' art. 69, comma 3, lettera c), D.L. 30-8-1993, n. 331.

Per la decorrenza: cfr. [il provvedimento modificativo](#).

**E' L'ATTO FONDAMENTALE**

**INTRODUCE (INCARDINA) IL PROCESSO**

SE E' Ammissibile

ED E'

**COMPLETO**

- MOTIVI (causa e pretendi)
- DOMANDA (petitum)
- ADEMPIMENTI FORMALI
- PROCURA ( se obbligatoria)

PROSECUZIONE

**CONSENTE**

CASSAZIONE

**E**

**EVENTUALI**

**SUCCESSIVI** →

**DEPOSITI DI**

- DOCUMENTI / NOTE SPESE
- MEMORIE ILLUSTR./INTEGR.
- BREVI REPLICHE
- ISTANZA SOSPENSIONE
- ISTANZA RIUNIONE PROCESSI
- ISTANZA DISCUSS. PUBBL. UDIENZA
- CONCILIAZIONE

# ART. 18

## IL RICORSO **SCHEMA**

**BOLLO 20.000**  
**(X QUARTINA)**  
**GIUDIZIARIE**

- ALL. ON. C.T.P. ....  
- RICORSO INTRODUTTIVO

- Dati Parte + ev. rappres. Legale  
- Dati Difensore

CONTRO

- Dati ufficio/i

OGGETTO

- Descrizione analitica atto impugnato  
ESPOSIZ. SOMMARIA FATTI

- Cosa è successo

MOTIVI IMPUGNAZIONE (causa e petendi)

Norme

Giurisprudenza

Interpretaz.

Dottrine

DIRITTO

MERITO

FATTO

PRODUZ. DOCUMENTI

SINTESI / RIASSUNTO MOTIVI

RICHIESTE FORMALI (fascicolo – assegnaz. – esame – fiss. Udiienza)

CONCLUSIONI – RICHIESTE (petitum)

RISERVA MEMORIE REPLICHE DOCUMENTI

VITTORIA SPESE DI GIUDIZIO + (1+ int) R.I.A.

DATA

FIRMA DIFENSORE (PARTE)


Attestazione autentica copie

**DELEGO....**  
**DATI DIFENSORE**  
**DOMICILIO DIFENSORE**  
**DATA**  
**FIRMA**

**AUTENTICA FIRMA**  
**CON CICERONE DA**  
**t 2.000**

**MARCA DELEGA**  
**€ 14,62 x PROCURA**

### 3.2 CONTENUTO DEL RICORSO





**ALL'ONOREVOLE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA**  
**RICORSO GIURISDIZIONALE**

Per la parte ricorrente, Sig. \_\_\_\_\_, socio della società  
\_\_\_\_\_ snc, nato a \_\_\_\_\_ il  
giorno \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentano e difeso per  
procura a margine del presente atto dal Rag./Dott/Avv. \_\_\_\_\_, commercialista e revisore  
contabile, albo n.220 del 24.01.1983, C.F.: \_\_\_\_\_, abilitato al patrocinio  
su tutto il territorio nazionale così come disposto dall'art. 3 della L.15 luglio 1906 n.327,  
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via santo Stefano n.4.

**CONTRO**

Agenzia delle Entrate – Ufficio Imposte Dirette di Novara, ora Ufficio Unico delle Entrate, sito  
in C.so Risorgimento n.24, 28100 Novara, in persona del Direttore pro-tempore.

**OGGETTO**

Ricorso avverso avviso di accertamento n. \_\_\_\_\_ anno d'imposta  
,  
rep prot.n. \_\_\_\_\_, notificato a mani del sig. \_\_\_\_\_ in data

emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Imposte Dirette di Novara, ora Ufficio Unico delle  
Entrate, in data \_\_\_\_\_ 2001, a seguito avviso di accertamento in capo alla società  
S.N.C., n. \_\_\_\_\_ anno d'imposta \_\_\_\_\_ rep.  
prot.n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Imposte Dirette di Novara, ora Ufficio  
Unico delle Entrate, così articolato:

- A – reddito di partecipazione determinato induttivamente L.  
B – IRPEF L.

C – imponibile CSSN determinato induttivamente L.  
D – contributo SSN determinato induttivamente L.  
E – tassa europa determinata induttivamente L.  
F – sanzione per omessa dichiarazione IRPEF L.  
G – sanzione CSSN L.  
H – sanzione tassa europa L.  
Oltre a diritti di notifica e interessi maturandi.

### **ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI**

In data , fu redatto dai verbalizzanti dell'Ufficio IVA di Novara Processo verbale di Costatazione alla società ricorrente a seguito di richiesta, da parte della stessa società, di rimborso dell'IVA risultante a credito per l'anno per un importo di L.

In data fu notificato alla società SNC avviso di accertamento n. anno d'imposta rep. - prt.n. , emesso

dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Imposte Dirette di Novara, ora Ufficio Unico delle Entrate;

In data fu notificato alla parte ricorrente avviso di accertamento n. - anno d'imposta , rep. –prot.n. , emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Dirette di Novara, ora Ufficio Unico delle Entrate, eccependo l'omessa dichiarazione IRPEF, CSSN e TASSA PER L'EUROPA per l'anno .

### **MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE**

Avverso il predetto atto il sottoscritto procuratore alla lite propone ricorso per i seguenti motivi:

**FATTO**

In relazione alle rettifiche apportate induttivamente alla società snc, sono stati determinati induttivamente redditi di partecipazione in capo al ricorrente e pertanto risulterebbero dovute maggior imposte e sanzioni relative come infra specificato.

## **DIRITTO**

### **ACCERTAMENTO DEI REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI PERSONE.**

Si precisa che è illegittima la rideterminazione di un maggior reddito di partecipazione (ex art. 5 DPR 917/86) sino a quanto il maggior reddito della società non sia stato reso definitivo da una sentenza di commissione tributaria (a qualsiasi grado) non impugnata e integralmente favorevole all'amministrazione finanziaria.

Tutto ciò poiché i soci sono inderogabilmente costretti, proprio dal sistema tributario, ad uniformare la detta dichiarazione (ai fini IRPEF) alla dichiarazione fatta dalla Società (ai fini ILOR).

Si precisa inoltre che le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.LGS 471/97 in merito a omessa dichiarazione per:

- a. IRPEF;
- b. CSSN;
- c. TASSA PER L'EUROPA;

**risultano illegittime in quanto non si può definire omessa o infedele dichiarazione quella riportante redditi di partecipazione in società di persone laddove il reddito viene automaticamente distribuito ai soci per precise disposizioni e norme tributarie, vietando le stesse norme al socio partecipante la possibilità di modificare tale automatica ripartizione.**

### **NOTIFICA DEGLI ATTI**

In via pregiudiziale si eccepisce la nullità dell'atto in quanto lo stesso è stato

notificato al Sig. \_\_\_\_\_, indicando quale suo domicilio

In effetti nell'atto costitutivo della società non si rileva che i sig. \_\_\_\_\_ abbia eletto domicilio in Italia; egli è cittadino \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_, e soggetto alla tassazione di tale nazione.

Ma vi è di più.

La notifica è stata eseguita a mani della sig.na \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, violando quanto disposto

dall'art.139 c.p.c. e 142 c.p.c.

### **SINTESI DELLE MOTIVAZIONI**

Premesso che non sussistono sia in fatto che indiretto presupposti per il recupero di imposte operato, si ritiene che l'avviso di accertamento dell'Ufficio Imposte Dirette di Novara debba ritenersi nullo giacché illegittimo e privo di fondamento, anche per quanto attiene la violazione degli artt.139 e 142 c.p.c. in tema di notifica.

### **CONCLUSIONI**

**A conclusione dell'istanza si può fondatamente sostenere che sussistono validi motivi per ritenere nullo perché illegittimo l'impugnato accertamento, per difetto a carenza di motivazioni, violazioni alle norme sulla notifica, per aver applicato sanzioni non dovute in quanto non sussistente l'addebito mosso, perché in ogni caso si riferisce e discende da accertamento volto nei confronti di società di persone non ancora resosi definitivo, e per richiedere a Codesta Spettabile Commissione Tributaria Provinciale di accogliere il presente ricorso.**

### **PRODUZIONE DOCUMENTI**

Il sottoscritto procuratore alla lite indica sino ad ora l'elenco degli atti e dei documenti

(in fotocopia) che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente, ex art.22 D.Lgs.546/92:

- 1) Copia presente ricorso;
- 2) Copie ricevute postali;
- 3) Copia avviso di accertamento di cui infra specificato;
- 4) Copia atto costitutivo della società;
- 5) Copia artt.139 e 142 c.p.c.

Tanto premesso il sottoscritto procuratore

### **CHIEDE**

Che il Presidente della Commissione Tributaria adita voglia, a norma dell'art.30 D.Lgs.546/92, nominare il relatore e fissare la data di trattazione del ricorso e che codesta rispettabile Commissione Tributaria Provinciale voglia, a norma dell'art.36 del citato decreto, emettere decisione d'accoglimento delle seguenti

### **DEFINITIVE RICHIESTE CONCLUSIONALI**

A – in via pregiudiziale dichiarare nullo, poiché illegittimo, l'avviso d'accertamento impugnato per difetto e carenza di motivazioni, per applicazioni di sanzioni non dovute perché comunque si riferisce e discende da accertamento volto nei confronti di società di persone non ancora resosi definitivo, e per violazione degli artt.139 e 142 c.p.c. in tema di notifica;

B – in via principale accogliere totalmente il presente ricorso e per l'effetto annullare l'indebita attribuzione dei redditi relativi l'anno \_\_\_\_\_, e relative imposte e sanzioni;

C – condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali, competenze ed onorari;

D – essendo il presente accertamento consequenziale a quello notificato alla società

si richiede che l'udienza sia fissata contestualmente a quella della

società e pertanto si richiede la riunificazione dei procedimenti relativi alla società ed ai soci.  
Si richiede, infine, che la presente controversia sia discussa in pubblica udienza, in conformità all'orientamento espresso incidentalmente dalla Corte Costituzionale (sentenza 23 aprile 1998, n.141) e dal Ministero delle Finanze (CM 21 ottobre 1998, n.242/e).

Con riserva di depositare memorie difensive, altri documenti ed integrare i motivi ex art.24 del D.Lgs. 546/92.

Novara, li

Il difensore  
Dott/ Rag./Avv

**DICHIARAZIONE di CONFORMITA' della COPIA del RICORSO all'ORIGINALE**

Il sottoscritto Avv. <Nominativo professionista>, in qualità di difensore abilitato del Sig. <Nominativo> nella presente controversia, attesta, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 546/92, che questo ricorso è conforme all'originale consegnato all'Ufficio <Ufficio> in data 01/01/96.

<Firma del difensore>

## Introduzione del giudizio

### **Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso [\[2\]](#)**

#### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l' avviso di accertamento del tributo;
- b) l' avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l' avviso di mora;
- f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 3;
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l' autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

[2] Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.

[3] Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest' ultimo.


#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 PER MEMORIA:


- Per la definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. [art. 9-bis, commi da 6 a 11, D.L. 28-3-1997, n. 79, ..](#)

## IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO








## IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO



# ART. 18

## ATTI IMPUGNABILI



	UDID	UFF. IVA	UFF. REG.	CONC. ESATT.	UTE	CENTRO SERV
AVV. ACC	770 IF – IRAP IRPEG	IVA	INVIM DONA REG. – SUC.	—	—	—
AVV. RETT.	—	IVA	—	—	—	—
AVV. LIQUID	—	IVA	INVIM DONA REG. – SUC.	—	—	—
IRR. SANZ.	770 IF - IRAP IRPEG	IVA	INVIM – DONA REG. SUC.	—	—	—
RUOLO	IF – IRAP IRPEG	IVA	?	—	—	36 bis
				TUTTI TRIB. 36 bis		
AVV. MORA	—	—	—			—
OP. CATAST.	—	—	—	—	SI	—
DINIEGO	SI	SI	SI	—	SI	—

## Introduzione del giudizio

### **Art. 20 - Proposizione del ricorso**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

[2] La spedizione del ricorso a mezzo posta dev' essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s' intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

[3] Resta fermo quanto disposto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28-11-1980, n. 787, sui centri di servizio.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

## Introduzione del giudizio

### Art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso [2]

#### *Testo in vigore dal 30 agosto 1993 [1]*

[1] Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell' atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

[2] *Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d' imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto [3].* La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

#### **Note:**


1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

#### 2 PER MEMORIA:

- Per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici giudiziari, cfr. [D.L.gs 9-4-1948, n. 437.](#)
- Per l' individuazione del ricorrenze festive, cfr. [legge 27-5-1949, n. 260.](#)
- Per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, cfr. [D.L. 21-6-1961, n. 498.](#)
- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742.](#)
- Per i provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, cfr. [art. 3, comma 1, D.L. 6-9-1996, n. 467](#) (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); [art. 7, comma 1, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997](#) e art. 4, comma 6, ordinanza n. 3036, del 3 febbraio 2000 (Campania); [art. 1, D.L. 27-10-1997, n. 364](#) (Marche e Umbria), [art. 17, comma 6, ordinanza n. 2787 del 21-5-1998](#) e [art. 3, comma 1, D.L. 11 giugno 1998, n. 180](#) (province di Salerno, Avellino e Caserta); [art. 4, comma 6, ordinanza n. 2860 dell' 8 ottobre 1998](#) (province di Potenza e Cosenza); [art. 5, comma 6, ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998](#) e [art. 1, ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998](#) (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); [art. 11, comma 6, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999](#) (provincia di Cagliari); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000](#) (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna); [art. 1, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Veneto); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Calabria); [art. 1 e art. 5, comma 1, ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000](#) (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento); [art. 2, comma 1, ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000](#) (provincia autonoma di Bolzano); [art. 1, comma 4, ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001](#) (province di Milano e Bergamo); [art. 1, commi 1 e 2, D.M. 12 luglio 2001](#) (Lombardia); [art. 2, comma 4, ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001](#) (provincia di Catania); [art. 1, commi da 1 a 3, D.M. 13 novembre 2001](#) (province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno), [art. 5, comma 1, ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002](#) (provincia di Arezzo), [art. 2, comma 2, ordinanza n. 3236 del 5 agosto 2002](#) (comune di Pontedera), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Campobasso), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) (provincia di Catania) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Foggia).
- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. [art. 20, comma 3, legge 23 febbraio 1999, n. 44](#)
- Per i termini per il ricorso avverso atti di accertamento o liquidazione di tributi comunali e locali, cfr. [art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.](#)

RUOLO FORMATO DA CENTRO SERVIZI  
(C.E. FORMATA DA CONCESSIONARIO)


ANCORA 636/72



→ 6 MESI.....2 ANNI ←


CONSEGNA O SPEDIZIONE COPIA  
SEGR. COMM. TRIB. PROV.LE

SILENZIO RIFIUTO





## ART. 21 – TERMINI PROSIZIONE RICORSO

---



# ART. 21 - TERMINI PROPOS. RICORSO





## **Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente [\[3\]](#)**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d' inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l' originale del ricorso notificato a norma degli [articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile](#) ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. [\[2\]](#)

[2] L' inammissibilità del ricorso è rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell' articolo seguente. [\[2\]](#)

[3] In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell' atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l' atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

[4] Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l' originale o la fotocopia dell' atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

[5] Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l' esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 La Corte costituzionale con [sentenza n. 520 del 06 dicembre 2002](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.

### **3 PER MEMORIA:**

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742,.](#)

- Per i provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, cfr. [art. 3, comma 1, D.L. 6-9-1996, n. 467](#) (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); [art. 7, comma 1, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997](#) e art. 4, comma 6, ordinanza n. 3036 del 3 febbraio 2000 (Campania), [art. 1, D.L. 27-10-1997, n. 364](#) (Marche e Umbria), [art. 17, comma 6, ordinanza n. 2787 del 21-5-1998](#) e art. 3, comma 1, D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (province di Salerno, Avellino e Caserta); [art. 4, comma 6, ordinanza n. 2860 dell' 8 ottobre 1998](#) (province di Potenza e Cosenza); [art. 5, comma 6, ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998](#) e art. 1, ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); [art. 11, comma 6, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999](#) (provincia di Cagliari); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000](#) (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna); [art. 1, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Veneto); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Calabria); [art. 1 e art. 5, comma 1, ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000](#) (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento); [art. 2, comma 1, ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000](#) (provincia autonoma di Bolzano); [art. 1, comma 4, ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001](#) (province di Milano e Bergamo); [art. 1, commi 1 e 2, D.M. 12 luglio 2001](#) (Lombardia); [art. 2, comma 4, ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001](#) (provincia di Catania); [art. 1, commi da 1 a 3, D.M. 13 novembre 2001](#)

(province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno), [art. 5, comma 1, ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002](#) (provincia di Arezzo), [art. 2, comma 2, ordinanza n. 3236 del 5 agosto 2002](#) (comune di Pontedera), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Campobasso), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) (provincia di Catania) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Foggia).

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. [art. 20, comma 3, legge 23 febbraio 1999, n. 44](#).
- .
- Per la sospensione di termini nel comune di Genova per lo svolgimento del vertice G8, cfr. [art. 1, D.M. 5 luglio 2001](#).
- Per la sospensione dei termini per la regione Lombardia, cfr. [art. 1, D.L. 6 maggio 2002, n. 81](#)

# ART. 22 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

---




DEPOSITO → < COPIA CONFORME (TIMBRO DICH. CONFORM. FIRMA DIFENS. / PARTE) ORIGINALE > PP. TT DEP. UFFICIO UFF. GIUDIZ.

FASCICOLO → < CARTELLETTA COMPILATA CON COPIA / ORIG. RICORSO CON COPIA / ORIG. ATTO IMPUGN. CON COPIA / ORIG. DOCUMENTI >

SGRET. COMMISSIONE → PARTE (N° FASCICOLO)

# ART. 22 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

## 3.4 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di <Sede>**

**FASCICOLO di PARTE**

**RICORRENTE:**

a) per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b) per le persone giuridiche ed altri enti collettivi: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, nonchè nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante.

**DIFENSORE ABILITATO:** <titolo di abilitazione, dati anagrafici del professionista, nonchè domicilio, studio>.

**CONTROPARTE:** <Ufficio finanziario, Ente locale o Concessionario del servizio di riscossione>.

**OGGETTO CONTROVERSIA:** <Controversia> **ANNO:**1996

**CONTENUTO del FASCICOLO**

A. originale del ricorso	D/2.	documento citato in ricorso sub D/2
B. fotocopia ricevuta presentazione del ricorso	D/3.	documento citato in ricorso sub D/3
C. fotocopia atto impugnato	D/4.	documento citato in ricorso sub D/4
D/1. documento citato in ricorso sub D/1	D/.. .....	

## **Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente [\[2\]](#)**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

[2] La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

[3] Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.


### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

### 2 PER MEMORIA:

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742.](#)
- Per la rappresentanza dell'Amministrazione da parte dell'Ufficio delle entrate, cfr. [art. 7, comma 10, lettera b\), abrogato, legge 29-10-1991, n. 358.](#)
- Per i provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, cfr. [art. 3, comma 1, D.L. 6-9-1996, n. 467](#) (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); [art. 7, comma 1, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997](#) e art. 4, comma 6, ordinanza n. 3036 del 3 febbraio 2000 (Campania), [art. 1, D.L. 27-10-1997, n. 364](#) (Marche e Umbria) e [art. 17, comma 6, ordinanza n. 2787 del 21-5-1998](#) e [art. 3, comma 1, D.L. 11 giugno 1998, n. 180](#) (province di Salerno, Avellino e Caserta); [art. 4, comma 6, ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998](#) (province di Potenza e Cosenza); [art. 5, comma 6, ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998](#) e [art. 1, ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998](#) (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); [art. 11, comma 6, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999](#) (provincia di Cagliari); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000](#) (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna); [art. 1, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Veneto); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Calabria); [art. 1 e art. 5, comma 1, ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000](#) (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento) [art. 2, comma 1, ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000](#) (provincia autonoma di Bolzano); [art. 1, comma 4, ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001](#) (province di Milano e Bergamo); [art. 1, commi 1 e 2, D.M. 12 luglio 2001](#) (Lombardia); [art. 2, comma 4, ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001](#) (provincia di Catania); [art. 1, commi da 1 a 3, D.M. 13 novembre 2001](#) (province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno), [art. 5, comma 1, ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002](#) (provincia di Arezzo), [art. 2, comma 2, ordinanza n. 3236 del 5 agosto 2002](#) (comune di Pontedera), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Campobasso), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) (provincia di Catania) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Foggia).
- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. [art. 20, comma 3, legge 23 febbraio 1999, n. 44.](#)
- .
- Per la competenza dell'agenzia delle entrate, cfr. art. 62, legge 30 luglio 1999, n. 300.
- Per la sospensione di termini nel comune di Genova per lo svolgimento del vertice G8, cfr. [art. 1, D.M. 5 luglio 2001.](#)
- Per la sospensione dei termini per la regione Lombardia, cfr. [art. 1, D.L. 6 maggio 2002, n. 81](#)

ART. 23 - COSTITUZIONE GIUDIZIO PARTE RESISTENTE




CONTRODEDUZIONI

- DIFESE
- CONTRO MOTIVI RICORR.
- INDICAZ. PROVE
- PROP. ECCEZ. PROCESSUALI
- PROP. ECCEZ. MERITO
- CHIAMATA TERZI
-

# ART. 23 - PARTE RESISTENTE

2.6. PARTE RESISTENTE

(ART. 18 2C.)





Alla **Commissione Tributaria Provinciale** di <Sede>

**Oggetto:** controdeduzioni sul ricorso notificato dal Sig. <Nominativo> in data 01/01/96 avverso avviso

<Specificare l'avviso> emesso in data 01/01/96 in materia <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900.

L'Ufficio <Ufficio II.DD., IVA ecc.> di <Sede> rappresentato e difeso dal suo titolare Sig. <Nominativo>

**SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO**

nel processo introdotto con il ricorso presentato in data 01/01/96 dal Sig. <Nominativo> a Codesta rispettabile

Commissione ed in particolare presenta le seguenti

**CONTRODEDUZIONI**

.....

.....

Per i suesposti motivi

**CHIEDE**

a Codesta Commissione di respingere il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.

Si allega il fascicolo di parte con i seguenti documenti:

- a) originale delle controdeduzioni;
- b) copia delle controdeduzioni per la parte ricorrente;
- c) altri eventuali documenti.

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma di chi rappresenta l'Ufficio tributario>

## **Art. 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti [\[2\]](#)**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

[2] L' integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l' interessato ha notizia di tale deposito.

[3] Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l' interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l' udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

[4] L' integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l' art. 20, commi 1 e 2, l' art. 22, commi 1, 2, 3 e 5 e l' art. 23, comma 3.


### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 PER MEMORIA:

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742.](#)

# ART. 24- RODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTI



Alla **Commissione Tributaria Provinciale** di <Sede>

**Oggetto:** deposito documenti da allegare al fascicolo d'ufficio. Ricorso iscritto al n. <Numero> del Registro Generale Ricorsi ed assegnato alla sezione n. <Numero>.

Il sottoscritto **difensore** Dott. <Nominativo difensore> nella sua qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti rilasciata a margine del ricorso introduttivo dal Sig. <Nominativo ricorrente>, con contestuale elezione del proprio domicilio, in relazione al presente processo, presso lo Studio del sottoscritto, sito in <Indirizzo studio del difensore>

**PREMESSO**

che, in data 01/01/96 ha depositato presso la segreteria di Codesta Commissione ricorso avente il n. <Numero> del Registro Generale Ricorsi (RGR), assegnato alla sezione n. <Numero>, contro avviso <Indicare l'atto impugnato> n. <Numero>, emesso dall'Ufficio <Ufficio> e notificato il 01/01/96, in materia <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900

**DEPOSITA**

per l'allegazione al fascicolo d'ufficio, i seguenti documenti:

.....

.....

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma del difensore>

**Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte**

***Testo in vigore dal 1° luglio 2002***

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*

[1] La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d' ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

[2] I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d' ufficio. *(comma così modificato [\[1\]](#) dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) .*


[3] La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.

**Note:**

1 La disposizione si applica dal 1° luglio 2002, cfr. [art. 302 del provvedimento modificativo .](#)

**ART. 25**

**ISCRIZIONE DEL RICORSO  
NEL REGISTRO GENERALE  
FASCICOLO D'UFFICIO DEL  
PROCESSO E FASCICOLI DI PARTE**




## **Art. 26 - Assegnazione del ricorso**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all' art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

## ART. 26 - ASSEGNAZIONE RICORSO





## SEZIONE II

### L'esame preliminare del ricorso

#### **Art. 27 - Esame preliminare del ricorso**

##### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993*** [\[1\]](#)

[1] Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l' inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.


[2] Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l' interruzione e l' estinzione del processo.

[3] I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

## ART. 27 - ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO



## **Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali [\[2\]](#)**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

[2] Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall' ultima notificazione, a pena d' inammissibilità rilevabile d' ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall' art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell' articolo richiamato.

[3] Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

[4] Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

[5] La commissione pronuncia sentenza se dichiara l' inammissibilità del ricorso o l' estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

### **Note:**


1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 PER MEMORIA:

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742.](#)

# ART. 28 - RECLAMO CONTRO PROVVED. PRESIDENZIALE

---



## **Art. 29 - Riunione dei ricorsi**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

[2] Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.


[3] Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

# ART. 29 – RIUNIONE PROCESSI

**RICORSI**  
(PROCESSI)



STESSO

OGGETTO

**O**

FRA LORO

CONNESSI

(OGGETTO O TITOLO)  
31 SEGG. C.P.C.



IL P. DI SEZIONE (COLLEGIO)

ORDINANZA

**SEPARA PROCESSI** \_\_\_\_\_

**SE RIUNITI**

| > RITARDO

| > GRAVAME

## Istanza di riunione dei ricorsi

Al Presidente  
della Commissione tributaria provinciale  
di.....

### ISTANZA DI RIUNIONE

Controversia iscritta a R.G. n.....e controversia iscritta a R.G.  
n. ....

Nell'interesse e per conto del proprio assistito , Sig. .... elettivamente  
domiciliato

in..... il sottoscritto ha proposto ricorso avverso l'atto ..... Il ricorso è  
stato notificato il ..... e il ricorrente si è costituito ritualmente in giudizio  
depositando la copia notificata e il proprio fascicolo in data .....

d. Sempre nell'interesse e per conto del medesimo assistito, il sottoscritto ha proposto ricorso  
avverso l'atto .....il ricorso è stato notificato il.....e il ricorrente si è costituito  
ritualmente in giudizio depositando la copia notificata e il proprio fascicolo in data  
.....

e. Successivamente il sottoscritto ha appreso che presso la medesima commissione pende  
ricorso proposto dal Sig. ....

Considerato che i due ricorsi sono connessi in quanto:

f. riguardano anni diversi di reddito della medesima persona coinvolgendo questioni di fatto e  
di diritto comuni;

g. coinvolgono il medesimo atto impositivo;

h. ....

### CHIEDE

a norma dell'art. 29, D. Lgs. n. 546/1992, che sia disposta la riunione dei citati processi.

.....  
(data e luogo)

.....  
Il Procuratore

## **Art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione**

### ***Testo in vigore dal 9 novembre 1997***

[1] Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all' art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

[2] Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione dell' [articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) (comma così sostituito [\[1\]](#) dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358).

### **Note:**

1 La disposizione si applica dal 9 novembre 1997. Cfr. il D. Lgs. pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1997.



### SEZIONE III

#### La trattazione della controversia

#### **Art. 31 - Avviso di trattazione** [\[2\]](#)

#### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993*** [\[1\]](#)

[1] La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

[2] Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

#### 2 PER MEMORIA:

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742](#) .

## La trattazione della controversia

### **Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie [\[2\]](#)**

#### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1.

[2] Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

[3] Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 PER MEMORIA:

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742](#).

Alla **Commissione Tributaria Provinciale** di <Sede>

**Oggetto:** memorie illustrative dei motivi del ricorso iscritto al n. <Numero> del Registro Generale Ricorsi ed assegnato alla sezione n. <Numero>.

Il sottoscritto **difensore** Dott. <Nominativo difensore> nella sua qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti rilasciata a margine del ricorso introduttivo dal Sig. <Nominativo ricorrente>, con contestuale elezione del proprio domicilio, in relazione al presente processo, presso lo Studio del sottoscritto, sito in <Indirizzo studio del difensore>

**PREMESSO**

che, in data 01/01/96 ha depositato presso la segreteria di Codesta Commissione ricorso, con n. <Numero> del Registro Generale Ricorsi (RGR), assegnato alla sezione n. <Numero>, contro avviso <Specificare l'atto impugnato> n. <Numero>, emesso dall'Ufficio <Ufficio> e notificato il 01/01/96, in materia <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900, propone ad illustrazione dei motivi già esposti nel ricorso, le seguenti

**MEMORIE**

.....

.....

Per i suesposti motivi

**CHIEDE**

a Codesta Commissione di accogliere il ricorso precedentemente presentato.

In allegato: copia per l'ufficio delle presenti memorie illustrative.

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma del difensore>

### **Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio**

#### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2.

[2] Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

[3] Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

## **Art. 34 - Discussione in pubblica udienza**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

[2] Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.

[3] La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

Alla **Commissione Tributaria Provinciale** di <Sede>

**Oggetto:** istanza di discussione in pubblica udienza della controversia instaurata con ricorso iscritto al n.

<Numero> del Registro Generale Ricorsi ed assegnato alla sezione n. <Numero>.

Trattazione del ricorso, fissata, come da comunicazione, il giorno 01/01/96 alle ore .....

Il sottoscritto **difensore** Dott. <Nominativo difensore> nella sua qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti rilasciata a margine del ricorso introduttivo dal Sig. <Nominativo ricorrente>, con contestuale elezione del proprio domicilio, in relazione al presente processo, presso lo Studio del sottoscritto, sito in <Indirizzo studio del difensore>

**PREMESSO**

- che, in data 01/01/96 ha depositato presso la segreteria di Codesta Commissione ricorso, con n. <Numero> del Registro Generale Ricorsi (RGR), assegnato alla sezione n. <Numero>, contro avviso <Specificare l'atto impugnato> n. <Numero>, emesso dall'Ufficio <Ufficio> e notificato il 01/01/96, in materia <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900;
- che ha ricevuto in data 01/01/96 avviso di trattazione della controversia per il giorno 01/01/96 ad ore <Specificare l'ora>.

Per i suesposti motivi

**CHIEDE**

a Codesta Commissione che la controversia di cui trattasi sia discussa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 546/92.

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma del difensore>

## **Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Il Collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

[2] Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

[3] Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile](#) . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

SEZIONE IV  
La decisione della controversia

**Art. 36 - Contenuto della sentenza**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

[2] La sentenza deve contenere:

- 1) l' indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
- 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
- 3) le richieste delle parti;
- 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
- 5) il dispositivo.

[3] La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall' estensore.

**Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).



## **Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza [\[2\]](#)**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

[2] Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

### **2 PER MEMORIA:**

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742.](#)

## **Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza**

### ***Testo in vigore dal 1° luglio 2002***

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*

[1] Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese (*comma così modificato* [\[1\]](#) dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) . [\[2\]](#).

[2] Le parti hanno l' onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni l' originale o copia autentica dell' originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l' inserisce nel fascicolo d' ufficio [\[3\]](#).

[3] Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l' art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell' avviso di fissazione d' udienza.

### **Note:**

1 La disposizione si applica dal 1° luglio 2002, cfr. [art. 302 del provvedimento modificativo](#) .

2 PER MEMORIA:

- Per la determinazione delle spese, cfr. [art. 1, D.M. 1-10-1996](#) .

3 PER MEMORIA:

- Per l'interpretazione autentica delle presenti disposizioni, cfr. [art. 21, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133](#) .

Alla **Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale** di <Sede>

**Oggetto:** richiesta di copia autentica della sentenza n. <Numero> pronunciata dalla sezione n. <Numero> in data 01/01/96.

Il sottoscritto **difensore** Dott. <Nominativo difensore> nella sua qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti rilasciata a margine del ricorso introduttivo dal Sig. <Nominativo ricorrente>, con contestuale elezione del proprio domicilio, in relazione al presente processo, presso lo Studio del sottoscritto, sito in <Indirizzo ufficio del difensore>

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 546/92, il rilascio di n. <Numero> copie autentiche della sentenza n. <Numero> pronunciata dalla sezione n. <Numero> e depositata il 01/01/96

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma del difensore>

## CAPO II

### I procedimenti cautelare e conciliativo [\[1-2\]](#)

#### **Art. 47 - Sospensione dell' atto impugnato [\[4\]](#)**

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[3\]](#)

[1] Il ricorrente, se dall' atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.

[2] Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

[3] In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell' esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

[4] Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

[5] La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

[6] Nei casi di sospensione dell' atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

[7] Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

[8] In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

#### **Note:**

1 La rubrica del presente Capo è stata così sostituita (nel testo originario: "I procedimenti cautelare e preventivo")dall' [art. 12, comma 1, lettera c\), D.L. 8 agosto 1996, n. 437](#).

2 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 437/1996 era stata apportata dall' [art. 2, comma 1, lettera c\), D.L. 15 marzo 1996, n. 123](#) non convertito in legge, dall' [art. 2, comma 1, lettera c\), D.L. 16 maggio 1996, n. 259](#), sostituito dal D.L. 329/1996 e dall' [art. 12, comma 1, lettera c\), D.L. 22 giugno 1996, n. 329](#), non convertito in legge.

3 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

4 PER MEMORIA:

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742](#).

# ART. 47 – SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO

---

1



- E' PROCEDIMENTO INCIDENTALALE IN QUANTO PRPOSTO NEL CORSO DI ALTRO PROCEDIMENTO
- EFFICACIA TEMPORALE (LIMITATA 1° GRADO)

## **ART. 47 - SEGUE**

2

**LEGGE DELEGA – L. 30.12.91  
N° 413 ART. 30 1 comma –lett. H**

**PREVEDE :**           **PROCEDIMENTO INCIDENTALI SOSPENS.  
ESECUZIONE ATTO IMPUGNATO  
PROVVEDIMENTO MOTIVATO (FUMUS BONI JURIS)  
EFFICACIA TEMPORALE (1°GRADO)  
UDIENZA PRINCIPALE ENTRO 90 GG.**

**NON PREVEDE :**   **PERICULUM IN MORA**

**ART. 76 COST. :**   **L'ECCESSO IN DELEGA**


DUBBIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LEGGE DELEGATA  
**(546 / 92)    LEGGE DELEGA (413 / 91)**

**NECESSITA' DI CASSA**

# ART. 47 - SEGUE



3

A



(anche se non costituite)

B



(che possono produrre docum. EX. 669 sexies c.p.c.)



# ART. 47 - SEGUE

4

## LE GARANZIE

5° comma

CAUZIONE  
FIDEJUSSIONE

<| Bancaria  
| Assicurativa

**DATO IL COSTO, L'IMPORTO NE  
VALGA L'UTILIZZO**

> **PERICULUM IN MORA**

> **RICHIESTA GARANZIA  
DA UFFICIO**

A CHI ?

QUANDO ?

COME ?

>

**GARANZIA**

- A SEGR. C.T.


- NELL'ORDINANZA (4)  
O DECRETO (3)

- DEPOSITO BOLLO  
SEGR. C.T.  
(NO TERM. PER.)



# ART. 47 - SEGUE

5



# ART. 47 - LA DURA ED AMARA REALTA'

---

LA GIURISPRUDENZA

HA POSTO IN EVIDENZA  
SOPRATTUTTO IL

**PERICULUM IN  
MORA  
TEMPI-SUSSIST.**

ALLE VOLTE ADDIRITTURA

**L'IMMEDIATEZZA DEL  
PERICULUM IN MORA**

**SEMPRE**

**L'IMPORTO NON  
RILEVANTE**

POCHE VOLTE (PER NS. FORTUNA) NEL DINIEGO  
E' STATA EVIDENZIATA LA MANCANZA DI

**FUMUS  
BONI  
JURIS**

**NO\_  
MANCA ATTUALITA'  
AVV. ACC.  
MILANO  
1.07.96**

**NO - ISTANZA (REGGIO EMILIA)  
GENERICA**

**NO - SANZIONI PECUNIARIE (NOVARA SEZ. III)**

PERCHE' ALL'INIZIO TUTTI  
**47** e NEL RICORSO INTRODUTTIVO ?

→ **NOVITA' NORMA (NOI DIFENSORI UFFICIALI !)**

→ **UDIENZA (TRATTAZIONE)  
ANTICIPATA CONTROVERSIA 90 GG.**

→ **SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI (INTERRUZIONE  
ITER)**

AVV. ACC. ? RUOLO 1/3 ? C.E. ? AVV. MORA
--

→ **SE IN PROCED. INCIDENT.  
ACCOLTO ANCHE FUMUS \_ \_ \_  
BUONA PROGNOSI x UDIENZA PRINCIPALE**

→ **PROVE TECNICHE NUOVA NORMA**

→ **RISPRMIO ISTANZA SEPARATA (COMODITA' PROCEDUR.)**

→ **PRIMI RISULTATI NS./CLIENTE**

# ART. 47 – COME AGGIUSTARE IL TIRO

---

SOSPENSIONE → ATTO SEPARATO

↓  
NEL TEMPO ATTENDERE RUOLO (AVV. LIQUIDAZ.)

↓  
**EVIDENZIARE SITUAZ. PATR. / FINANZ. AZIENDA**

↓ (LATINA)  
PERICOLO OCUPAZ.  
DIPENDENTI

↓  
REVOCA FIDI

↓ (UDINE)  
E/C BAANCARI  
BILANCI AGGIORN.  
IN RIFER. ULTIMO  
DEPOSITATO

**IRREPARABILE**


→ **DIFFICOLTA' ALIENAZ. TEMPI BREVI  
(BARI) PATRIMONIO**

→ **COMUNQUE IMPOSSIBILE POI RICOSTITUIRLO  
COSI' COME\_ \_ \_ \_ \_**

- Proporre cauzione
- Importi significativi
- Occhio alle motivazioni

→ SI  
→ NO GIURISPRUD.

# ART. 47 – LE ALTRE STRADE DIVERSE DA \_\_\_\_\_



VIA AMMINISTRATIVA → DRE

39 – 1°C. – 602 / 73 - RUOLO / C.E.

56 – 131 / 86 - AVV. LIQUIDAZ

40 – 346 / 90 - AVV. LIQUIDAZ.

REGISTRO CATAST. / IPOT. INVIM	}	<b>NO</b>
SUCCES DONAZ.	}	<b>RUOLO</b>

Alla **Commissione Tributaria Provinciale** di <Sede>

**Oggetto:** istanza di sospensione dell'avviso <Specificare l'avviso> emesso dall'Ufficio <Ufficio> in materia <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900.

Il sottoscritto **difensore** Dott. <Nominativo difensore> nella sua qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti rilasciata a margine del ricorso introduttivo dal Sig. <Nominativo ricorrente>, con contestuale elezione del proprio domicilio, in relazione al presente processo, presso lo Studio del sottoscritto, sito in <Indirizzo studio del difensore>

**PREMESSO**

che in data 01/01/96 ha depositato presso la segreteria di Codesta Commissione ricorso, con il n. <Numero> del Registro Generale Ricorsi (RGR), assegnato alla sezione n. <Numero>, contro avviso <Specificare l'atto impugnato> n. <Numero>, emesso dall'Ufficio <Ufficio> e notificato il 01/01/96, in materia <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900

**CONSIDERATO**

- che il ricorso appare fondato, come risulta dai motivi che seguono, posti a base dello stesso <Descrizione della motivazione>
- che sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile, in quanto <Descrizione danno>

Per i suesposti motivi e considerazioni

**CHIEDE**

a Codesta Commissione, ai sensi del primo comma dell'art. 47, D.Lgs. 546/92, di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

Si depositano:

- 1) fotocopia dell'atto impugnato;
- 2) copia del ricorso;
- 3) eventuali altri documenti ....

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma del difensore>

## **Art. 48 - Conciliazione giudiziale [3]**

### ***Testo in vigore dal 1° aprile 1998***

Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell' [articolo 33](#), può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

[2] La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

[3] Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all' [articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) . La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale [4] calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l' [articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592](#) . Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro [5].

[4] Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

[5] L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

[6] In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (*comma così sostituito, con effetto 1° aprile 1998 [6], dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*) .  
(*Articolo così sostituito [7] dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218*) .

**Note:**

1 La rubrica del presente Capo è stata così sostituita (nel testo originario: "I procedimenti cautelare e preventivo") dall'[art. 12, comma 1, lettera c\), D.L. 8 agosto 1996, n. 437](#).

2 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 437/1996 era stata apportata dall'[art. 2, comma 1, lettera c\), D.L. 15 marzo 1996, n. 123](#) non convertito in legge, dall'[art. 2, comma 1, lettera c\), D.L. 16 maggio 1996, n. 259](#), sostituito dal D.L. 329/1996 e dall'[art. 12, comma 1, lettera c\), D.L. 22 giugno 1996, n. 329](#), non convertito in legge.

3 PER MEMORIA:

- Per la delega ad emanare disposizioni per la semplificazione e l' ampliamento dell' ambito applicativo, cfr. [art. 3, comma 120, legge 23-12-1996, n. 662](#).

4 Cfr. [art. 1284 del Codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262](#).

5 PER MEMORIA:


- Per l'assoggettamento al sistema del versamento unitario di imposte con compensazione, cfr. [artt. da 17 a 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e art. 1, comma 1, lettera a\), decreto dirigenziale 31 marzo 2000](#).

6 Il D.Lgs. n. 203/1998 è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 1 luglio 1998.

7 La disposizione si applica dall'1 agosto 1997. Cfr. [il provvedimento modificativo](#).



# ART. 48 – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



**LA PROPOSTA PUO' AVVENIRE ANCHE IN UDIENZA SOLO CTP**

**DA COLLEGIO ASSEGNATO TERMINE**  
**X PRESENTAZIONE PROPOSTA < 60 gg**

**UFFICIO**

**PUO' PROPORRE**

**SINO A UDIENZA**

**PREVIO ACCORDO RICORR.**

**LA CONCILIAZIONE**

**NO RESIST. SOMME VERSATE A UFFICIO**

**SANZIONI =  $\frac{1}{3}$  MINIMO**

All'Ufficio <II.DD. o altro ufficio tributario> di <Sede>

**Oggetto:** proposta di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92

Il sottoscritto <Nominativo> nato a <Luogo> il 01/01/96 residente in <Luogo> via <Indirizzo> n. <Numero>, esercente l'attività di <Descrizione del tipo di attività> codice fiscale <Codice fiscale> partita IVA <Partita iva>

**PREMESSO**

- che con ricorso notificato in data 01/01/96 e depositato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di <Sede> ha impugnato l'avviso di accertamento n. <Numero> emesso dall'Ufficio II.DD. di <Sede>, notificato il 01/01/96 in materia di <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900
- che la controversia è tuttora pendente e non è stata ancora fissata la data di trattazione;

**PROPONE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 la conciliazione totale della suindicata controversia sulla base dei seguenti valori:

.....

.....

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma>

## 4° LEZIONE

### INTRODUZIONE

\* \* \* \* \*

#### **TITOLO II – CAPO III**

##### Sezione I

ART. da 49 a 51

Analisi della norma

Giurisprudenza

Prassi

##### Sezione II

ART. da 52 a 61

Analisi della norma

Giurisprudenza

Prassi

##### Sezione III

ART. da 62 a 63

Analisi della norma

Giurisprudenza

Prassi

TITOLO II

Il processo

CAPO III

Le impugnazioni

SEZIONE I

Le impugnazioni in generale

**Art. 49 - Disposizioni generali applicabili**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l' [art. 337e](#) fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

## **Art. 50 - I mezzi d' impugnazione**

### ***Testo in vigore dal 26 ottobre 1996***

[1] I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l' appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (*comma così modificato [\[1\]](#) dall' art. 12, comma 1, lettera d-bis), D.L. 8-8-1996, n. 437*) .

### **Note:**

1 La disposizione si applica dal 26 ottobre 1996. Cfr. [il provvedimento modificativo](#) .

## **Art. 51 - Termini d' impugnazione [\[2\]](#)**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall' art. 38, comma 3.

[2] Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

### **2 PER MEMORIA:**

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742](#) .
- Per i provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, cfr. [art. 3, comma 1, D.L. 6-9-1996, n. 467](#) (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); [art. 7, comma 1, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997](#) e [art. 4, comma 6, ordinanza n. 3036, del 9 febbraio 2000](#) (Campania), [art. 1, D.L. 27-10-1997, n. 364](#) (Marche e Umbria) e [art. 17, comma 6, ordinanza n. 2787 del 21-5-1998](#) e [art. 3, comma 1, D.L. 11 giugno 1998, n. 180](#) (province di Salerno, Avellino e Caserta); [art. 4, comma 6, ordinanza n. 2860 dell' 8 ottobre 1998](#) (province di Potenza e Cosenza); [art. 5, comma 6, ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998](#) e [art. 1, ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998](#) (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); [art. 11, comma 6, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999](#) (provincia di Cagliari); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000](#) (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna); [art. 1, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Veneto); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Calabria); [art. 1 e art. 5, comma 1, ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000](#) (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento) [art. 2, comma 1, ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000](#) (provincia autonoma di Bolzano); [art. 1, comma 4, ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001](#) (province di Milano e Bergamo); [art. 1, commi 1 e 2, D.M. 12 luglio 2001](#) (Lombardia); [art. 2, comma 4, ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001](#) (provincia di Catania); [art. 1, commi da 1 a 3, D.M. 13 novembre 2001](#) (province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno), [art. 5, comma 1, ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002](#) (provincia di Arezzo), [art. 2, comma 2, ordinanza n. 3236 del 5 agosto 2002](#) (comune di Pontedera), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Campobasso), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) (provincia di Catania) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Foggia).
- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. [art. 20, comma 3, legge 23 febbraio 1999, n. 44](#) .
- .
- Per la sospensione di termini nel comune di Genova per lo svolgimento del vertice G8, cfr. [art. 1, D.M. 5 luglio 2001](#) .
- Per la sospensione dei termini per la regione Lombardia, cfr. [art. 1, D.L. 6 maggio 2002, n. 81](#)

## SEZIONE II

Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale

### **Art. 52 - Giudice competente e legittimazione ad appellare**

#### ***Testo in vigore dal 26 ottobre 1996***

[1] La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell' art. 4, comma 2.

[2] Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell' appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell' appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio [\[1\]](#).

#### **Note:**

1 Le disposizioni del presente comma erano state soppresse dal testo originario dell' [art. 12, comma 1, lettera e\), D.L. 8-8-1996, n. 437](#).

## **Art. 53 - Forma dell' appello**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Il ricorso in appello contiene l' indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell' appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l' esposizione sommaria dei fatti, l' oggetto della domanda ed i motivi specifici dell' impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell' art. 18, comma 3.

[2] Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell' art. 22, commi 1, 2 e 3.

[3] Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.



## **Art. 54 - Controdeduzioni dell' appellato e appello incidentale**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Le parti diverse dall' appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all' art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

[2] Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d' inammissibilità, appello incidentale.

Alla **Commissione Tributaria Regionale** di <Sede>

**Oggetto:** atto d'appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di <Sede>, sezione n. <Numero>, del 01/01/96 n. <Numero> in materia di <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900.

L'Ufficio <Ufficio II.DD e IVA ecc.> di <Sede> rappresentato e difeso dal suo titolare Sig. <Nominativo titolare>,

**PREMESSO**

- che con avviso di <Specificare l'avviso> notificato il 01/01/96 l'Ufficio <Ufficio> di <Sede> provvedeva a <Descrizione del provvedimento>
- che il Sig. <Nominativo> con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di <Sede> eccepiva <Descrizione>
- che la Commissione Tributaria Provinciale di <Sede> con la sentenza n. <Numero> del 01/01/96, accogliendo le argomentazioni addotte e documentate nel ricorso, provvedeva a <Descrizione del provvedimento>

**PROPONE APPELLO**

contro la sentenza sopraindicata per i seguenti

**MOTIVI**

.....

.....

.....

Per i suesposti motivi

**CHIEDE**

a Codesta Commissione in riforma della sentenza impugnata l'accoglimento del presente appello, con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

- 1) originale dell'atto di appello notificato, ovvero copia conforme all'originale dell'appello spedito a mezzo posta con fotocopia della ricevuta della spedizione con A.R.;

2) altri eventuali documenti.

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma di chi rappresenta l'Ufficio tributario>

Alla **Commissione Tributaria Regionale** di <Sede>

**Oggetto:** controdeduzioni all'appello proposto dall'Ufficio <Ufficio> di <Provincia> contro la sentenza del 01/01/96 n. <Numero> emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di <Sede>, sezione n. <Numero>.

Il sottoscritto **difensore** Dott. <Nominativo difensore> nella sua qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti conferita in primo grado a valere anche per la presente fase del giudizio dal Sig. <Nominativo ricorrente>, con contestuale elezione del proprio domicilio, in relazione al presente processo, presso lo Studio del sottoscritto, sito in <Indirizzo studio del difensore>

**PREMESSO**

- che in data 01/01/96 è stato notificato atto di appello contro la sentenza del 01/01/96 n. <Numero> emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di <Sede>, sezione n. <Numero> in materia di <Oggetto dell'avviso> per l'anno 1900
- che con l'atto di appello l'Ufficio <Ufficio> di <Sede> ha eccepito <Descrizione>,

Tanto premesso,

**SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO**

proponendo le seguenti

**CONTRODEDUZIONI**

.....  
.....  
.....

Per le argomentazioni sopraesposte

**CHIEDE**

a Codesta Commissione di rigettare l'appello dell'Ufficio <Ufficio> di <Sede> con la conferma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di <Sede>.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita originale (per la Commissione) e copia (per l'Ufficio) delle presenti controdeduzioni.

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma del difensore>

Alla **Commissione Tributaria Regionale** di <Sede>

**Oggetto:** atto di appello incidentale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di <Sede>, sezione n. <Numero>, del 01/01/96 n. <Numero> in materia di <Materia dell'avviso> per l'anno 1900.

Il sottoscritto **difensore** Dott. <Nominativo difensore> nella sua qualità di rappresentante speciale giusta procura alle liti conferita in primo grado a valere anche per la presente fase del giudizio dal Sig. <Nominativo ricorrente>, con contestuale elezione del proprio domicilio, in relazione al presente processo, presso lo Studio del sottoscritto, sito in <Indirizzo studio del difensore>

**PREMESSO**

- che l'Ufficio <Ufficio> di <Sede> ha proposto appello principale contro la sentenza del 01/01/96 n. <Numero> emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di <Sede>, sezione n. <Numero> con cui, in parziale accoglimento del ricorso, presentato dal sottoscritto provvedeva a <Descrizione>
- che tale atto di appello è stato notificato in data 01/01/96

**PROPONE APPELLO INCIDENTALE**

avverso la sentenza indicata in oggetto per i seguenti

**MOTIVI**

.....

.....

Per i suesposti motivi

**CHIEDE**

a Codesta Commissione che in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata voglia <Descrizione proposta>

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita copia del presente atto di appello per l'Ufficio.

Con ossequio.

<Luogo e data>

<Firma del difensore>

## **Art. 55 - Provvedimenti presidenziali**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.

Le impugnazioni

SEZIONE II

Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale

**Art. 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s' intendono rinunciate.



## **Art. 57 - Domande ed eccezioni nuove**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Nel giudizio d' appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d' ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

[2] Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d' ufficio.

## **Art. 58 - Nuove prove in appello**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Il giudice d' appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

[2] E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

## **Art. 59 - Rimessione alla commissione provinciale**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

- a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
- b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
- c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
- d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
- e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

[2] Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

[3] Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d' ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

**Art. 60 - Non riproponibilità dell' appello dichiarato inammissibile**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] L' appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

## **Art. 61 - Norme applicabili**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Nel procedimento d' appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

SEZIONE III  
Il ricorso per cassazione

**Art. 62 - Norme applicabili [\[2\]](#)**

***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell' [art. 360, comma 1, del codice di procedura civile](#) .

[2] Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

**Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 PER MEMORIA:

- Per la notificazione del contro-ricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione, cfr. legge 20-1-1992, n. 55 .

## **Art. 63 - Giudizio di rinvio**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

[2] Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

[3] In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d' inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

[4] Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

[5] Subito dopo il deposito dell' atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

## 5° LEZIONE

### INTRODUZIONE

\* \* \* \* \*

#### **TITOLO II – CAPO I**

Sezione V  
ART. da 39 a 46  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

#### **TITOLO II – CAPO III**

Sezione IV  
ART. da 64 a 67  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi

#### **TITOLO II – CAPO IV**

ART. da 68 a 70  
Analisi della norma  
Giurisprudenza  
Prassi



## SEZIONE V

### Sospensione, interruzione ed estinzione del processo


#### **Art. 39 - Sospensione del processo**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

**ART. 39**

**SOSPENSIONE DEL PROCESSO**



***PROCESSO SOSPESO***

## SEZIONE V

### Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

#### **Art. 40 - Interruzione del processo** [\[2\]](#)

##### **Testo in vigore dal 15 gennaio 1993** [\[1\]](#)

[1] Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

- a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall' ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
- b) la morte, la radiazione o sospensione dall' albo o dall' elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell' art. 12.

[2] L' interruzione si ha al momento dell' evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l' interruzione si ha al momento in cui l' evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l' evento si riferisce.

[3] Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l' ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

[4] Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell' evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7-10-1969, numero 742.

#### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

#### 2 PER MEMORIA:

- Per i provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, cfr. [art. 3, comma 1, D.L. 6-9-1996, n. 467](#) (province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone); [art. 7, comma 1, ordinanza n. 2508 del 22-2-1997](#) e art. 4, comma 6, ordinanza n. 3036 del 3 febbraio 2000 (Campania), [art. 1, D.L. 27-10-1997, n. 364](#) (Marche e Umbria) e [art. 17, comma 6, ordinanza n. 2787 del 21-5-1998](#) e art. 3, comma 1, D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (province di Salerno, Avellino e Caserta); [art. 4, comma 6, ordinanza n. 2860 dell' 8 ottobre 1998](#) (province di Potenza e Cosenza); [art. 5, comma 6, ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998](#) e art. 1, ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 (province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato); [art. 11, comma 6, ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999](#) (provincia di Cagliari); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000](#) (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna); [art. 1, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Veneto); [art. 5, comma 4, ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000](#) (Calabria); [art. 1 e art. 5, comma 1, ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000](#) (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento) [art. 2, comma 1, ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000](#) (provincia autonoma di Bolzano); [art. 1, comma 4, ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001](#) (province di Milano e Bergamo); [art. 1, commi 1 e 2, D.M. 12 luglio 2001](#) (Lombardia); [art. 2, comma 4, ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001](#) (provincia di Catania); [art. 1, commi da 1 a 3, D.M. 13 novembre 2001](#) (province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno), [art. 5, comma 1, ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002](#) (provincia di Arezzo), [art. 2, comma 2, ordinanza n. 3236 del 5 agosto 2002](#) (comune di Pontedera), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) e art. 1,

[D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Campobasso), [art. 1, D.M. 14 novembre 2002](#) (provincia di Catania) e [art. 1, D.M. 15 novembre 2002](#) (provincia di Foggia).

- Per i provvedimenti a favore delle vittime di richieste estorsive, cfr. [art. 20, comma 3, legge 23 febbraio 1999, n. 44](#).

- Per la sospensione di termini nel comune di Genova per lo svolgimento del vertice G8, cfr. [art. 1, D.M. 5 luglio 2001](#).

- Per la sospensione dei termini per la regione Lombardia, cfr. [art. 1, D.L. 6 maggio 2002, n. 81](#)

## ART. 40

## INTERRUZIONE PROCESSO

### DOPO PROPOSIZIONE RICORSO

?

*PROBLEMI GRAVI PARTE  
PROBLEMI GRAVI RAPPRESENT  
PROBLEMI GRAVI DIFENSORE  
INTERRUZIONE DIFESA*

**INTERRUZIONE ?** MOMENTO EVENTO ? PARTE NON DIFESA

? MOMENTO EVENTO DICHIARATO ? PUBBL. UDIENZA

|| → PARTE  
|| DIFESA

? COMUNICAZ.  
DIFENS.

EVENTO : PRIMA SENTENZA || → NON PRODUCE  
DOPO UDIENZA || EFFETTI INTERRUZIONE

DOPO SENTENZA || → PRODUCE  
CON IMPUGNAZ. || EFFETTO INTERRUZIONE  
SUCCESSIVA

PRIMA DI || → TERMINI  
IMPUGNAZIONE || PROROGATI  
ATTO (RICORSO) || 6 MESI (+ SOSP. FERIALE)

## **Art. 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull' interruzione del processo**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] La sospensione è disposta e l' interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

[2] Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell' art. 28.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

**ART. 41**

**PROVVEDIMENTI SULLA  
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE  
DEL PROCESSO**



**Art. 42 - Effetti della sospensione e dell' interruzione del processo**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)*

[1] Durante la sospensione e l' interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

[2] I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell' istanza di cui all' articolo seguente

**ART. 42**

**EFFETTI DELLA SOSPENSIONE  
E DELL'INTERRUZIONE DEL  
PROCESSO**

**DURANTE**

→ **SOSPENS**

**NO ATTI PROCESSO**

→ **INTERRUZ**

**TERMINI INTERROTTI**

? ?      ? ? **ART. 43**

**RICOMINCIANO**

**DA**

**RIPRESA PROCESSO**

## **Art. 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto [\[2\]](#)**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell' art. 30.

[2] Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l' interruzione del processo la parte colpita dall' evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest' ultimo provvede a norma del comma precedente.

[3] La comunicazione di cui all' art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall' art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall' evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall' evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).


### **2 PER MEMORIA:**

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742.](#)



# ART. 43

## RIPRESA DEL PROCESSO SOSPESO O INTERROTTO



## Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)

[1] Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.


[2] Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

[3] La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

[4] La rinuncia e l' accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

[5] Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l' accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l' estinzione del processo. Si applica l' ultimo comma dell' articolo seguente.

# ESTINZIONE PROCESSO



**ART. 44** ? Istanza bollo ? Firma parte + dif. ? Deposito seg. C.T. ? Event. rimb. spese liquidabili dal Pres. Di sezione o Commiss. Con ordinanza non impugnabile (TITOLO ESECUTIVO)  
? Rinuncia ? Effetto ? Accettata altre parti

**ART. 45** ? Parte che non

- PROSEGUE
- RIASSUME
- INTEGRA

Termini Perentori fissati


FA' ESTINGUERE PROCESSO  
ANCHE D'UFFICIO (STESSO GRADO GIUDIZIO)  
SPESE A CHI HA ANTICIPATO

**ART. 46** ? DEFINIZIONE PENDENZE


CESATA MATERIA CONTEND.

ESTINZ. PROCESSO  
> SPESE CHI HA ANTICIPATO

**N.B.** IN TUTTI E TRE I CASI (44 – 45 – 46)



**TUTTELA CAUTELARE**



## **Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

[2] Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

[3] L' estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d' ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

[4] L' estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell' art. 28.

## **Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere [\[2\]](#)**

### ***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [\[1\]](#)***

[1] Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

[2] La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell' art. 28.

[3] Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

### **2 PER MEMORIA:**

- Per la definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. [art. 9-bis, commi da 6 a 11, D.L. 28-3-1997, n. 79](#).

SEZIONE IV  
La revocazione

**Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione [2]**

***Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 [1]***

[1] Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) .

[2] Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l' appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

[3] Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l' appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell' avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

**Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).

2 PER MEMORIA:

- Per la sospensione dei termini nel periodo feriale, cfr. [art. 1, legge 7-10-1969, n. 742](#) .

# **ART. 64 – LA REVOCAZIONE SENTENZA REVOCABILE E MOTIVI REVOCAZIONE**

---



**REVOCAZIONE  
ORDINARIA**

- < |
- 1) DOLO DI UNO CONTRO ALTRO
  - 2) PROVE RICONOSCIUTE FALSE DOPO SENTENZA
  - 3) PROVE CHE SOCCOMBENTE IGNORAVA FALSE PRIMA DI SENTENZA
  - 4) DOPO SENTENZA DOCUMENTI ESSENZIALI NON PRODOTTI PER FATTI ECCEZIONALI
  - 5) SENTENZA E' EFFETTO DI ERRORI DI FATTO ATTI – DOCUMENTI
  - 6) CONTRARIA DA ALTRA PREC TRA LE PARTI GIUDIC.
  - 7) SENTENZA EFFETTO DOLO GIUDICE

**REVOCAZIONE  
STRAORDINARIA**

< | SENTENZA PER LA QUALE E'  
GIA' SCADUTO TERMINE  
PER APPELLO

## Art. 65 - Proposizione della impugnazione

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Competente per la revocazione è la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

[2] A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall' art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

[3] Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell' art. 53, comma 2.

## **ART. 65 – PROPOSIZIONE IMPUGNAZIONE (PER REVOCAZIONE)**

---

### COMPETENZA

**STESSA C.T. CHE HA EMESSO SENTENZA  
IMPUGNATA**

### CONTENUTI

**COME PER APPELLO (53 c.1)  
INDICAZIONE E 395(1. 2. 3. 6.) C.P.C.  
PROVE  
INDICAZIONE GIORNO IN CUI SI SONO SCOPERTI\_ \_ \_ \_  
SENTENZA DOLO GIUDICE COPIA AUTENTICA**

### PROPOSIZIONE

**V. RICORSO INTRODUTTIVO E APPELLO**



## **Art. 66 - Procedimento**

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

# **ART. 66 – PROCEDIMENTO**

---

**NORME STABILITE PER COMMISSIONE ADITA**

## Art. 67 - Decisione

*Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Ove ricorrano i motivi di cui all' [art. 395 del codice di procedura civile](#) la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.

[2] Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d' impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

## ART. 67 – DECISIONE

---



## CAPO IV

### L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie

#### **Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo [\[1-2\]](#)**

##### ***Testo in vigore dal 1° aprile 1998***

[1] Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d' imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

- a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l' ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b), e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

[2] Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d' ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

[3] Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione (*comma così modificato, con effetto 1-4-1998 [\[3\]](#), dall' art. 29, comma 1, lettera d), numero 2), D.L.gs 18-12-1997, n. 472*).

#### **Note:**

1 Rubrica così modificata, con effetto 1-4-1998, dall' [art. 29, comma 1, lettera d\), numero 1\), D.L.gs 18-12-1997, n. 472](#).

2 PER MEMORIA:


- Per la definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. [art. 9-bis, commi da 6 a 11, D.L. 28-3-1997, n. 79](#).

3 Cfr. [art. 30 del provvedimento modificativo](#).

# ESECUZIONE DELLE SENTENZE

## **ART. 68 – PAGAMENTO DEL TRIBUTO E DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN PENDENZA DEL PROCESSO**

---



**ACCOLTO RICORSO C.T.P.**

**ECCEDENZA PAGATA**

**RIMBORSATO  
1 PIU' INTER.**

**ENTRO 90 GG.  
SENTENZA**

**SANZIONI E IMPOSTE  
SUPPLEMENTIVE DOPO GIUDICATO**

## **Art. 69 - Condanna dell' ufficio al rimborso**

### ***Testo in vigore dal 17 marzo 1996*** [\[1\]](#)

[1] Se la commissione condanna l' ufficio del Ministero delle finanze o l' ente locale *o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell' articolo 15* [\[2-3\]](#) e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell' [art. 475 del codice di procedura civile](#) , applicando per le spese l' art. 25, comma 2 [\[4\]](#).

### **Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).


2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite (nel testo originario: " *al pagamento di somme dovute* ") dall' [nella art. 12, comma 1, lettera f\), D.L. 8-8-1996, n. 437.](#)

3 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 437/1996 era stata apportata dall' [art. 2, comma 1, lettera f\), D.L. 15-3-1996, n. 123](#) , non convertito in legge, dall' [art. 2, comma 1, lettera f\), D.L. 16-5-1996, n. 259](#) , sostituito dal D.L. n. 329/1996 e dall' [art. 12, comma 1, lettera f\), D.L. 22-6-1996, n. 329](#) , non convertito in legge.

4 PER MEMORIA:

- Per la determinazione delle spese cfr. [art. 1, D.M. 1-10-1996](#) .


# ART. 69 – CONDANNA DELL’UFFICIO AL RIMBORSO



*Repubblica Italiana – in nome della legge* -----

*Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari* -----

*di mettere a esecuzione il presente titolo* -----



## L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie

### **Art. 70 - Giudizio di ottemperanza**

#### *Testo in vigore dal 15 gennaio 1993* [\[1\]](#)

[1] Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

[2] Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

[3] Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

[4] Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a provvedere.

[5] Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

[6] Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

[7] Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della legge 8-7-1980, numero 319 [\[2\]](#), e successive modificazioni e integrazioni.

[8] Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

[9] Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

[10] Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.


**Note:**

1 Le disposizioni contenute in questo articolo hanno effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996).


2 Trattasi delle disposizioni riguardanti la misura degli onorari e indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria.



# ART. 70 – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA



**DOPO TERMINE SCADUTO PER ADEMP. UFFICIO DOPO 30 GG. MESSA IN MORA UFF. GIUDIZ.**



# ART. 70 – GIUDIZIO OTTEMPERANZA


**PRES. SEZ.  
FISSA GG. TRATTAZ. (CAM. CONS.)  
ENTRO 90 GG. DEP. RICORSO  
COMUNICAZ. PARTI 10 GG. LIBERI PRIMA**

**DEPOSITO**

COMUNICAZ. UFFICIO > 21/11  
OSSERV. UFFICIO | —————>

COMUNICAZ. PARTI  
GIORNO TRATTAZ.

9 / 2  
20 / 2



CONTRO SENTENZA SOLO RICORSO CASSAZIONE

**I PROVVEDIMENTI —————> IMMEDIATEM. ESECUTIVI**